Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Lunedì, 8 agosto** — **Numero 185**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 538 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 7, 11, 28 e 33 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, sono abrogati e ad essi sono sostituiti gli articoli seguenti di pari numero, con l'aggiunta degli articoli 5-*bis*, 7-*bis*, 10-*bis*, 13-*bis*, 13-*ter*, 13 *quater*, 16-*bis*, 32-*bis*, 33-*bis*, 33-*ter* e 38-*bis*.

Art. 5-*bis*.

Tutte le esenzioni fiscali accordate in materia d'infortuni sul lavoro si applicano anche agli atti e documenti che si riferiscono alla liquidazione o pagamento d'indennità o rendite dovute a cittadini, in base a leggi straniere, per causa d'infortunio sul lavoro, invalidità o vecchiaia.

Art. 7.

È istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri, un commissariato nel quale è concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.

Il commissariato dell'emigrazione è composto di un commissario generale e di tre commissari.

I componenti il Commissariato che siano scelti nelle Amministrazioni dello Stato conservano il grado ed i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione da cui provengono o nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.

Gli impiegati del Commissariato sono equiparati agli impiegati dello Stato, e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili.

Però, per quanto riguarda le nomine, il commissario generale sarà scelto tra gl'impiegati superiori dello Stato su proposta del ministro degli affari esteri udito il Consiglio dei ministri, ed i tre commissari nonchè gli agenti all'estero saranno nominati secondo le norme determinate dal regolamento.

Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato alla presente legge, per quanto concerne la distribuzione nel ruolo stesso degli impiegati del Commissariato, nominati in virtù degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonchè degli avventizi e dei comandati in servizio alla data di presentazione della presente legge, e giudicati idonei, come per la nomina del nuovo personale, sarà provveduto secondo norme da stabilirsi, con decreto Reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato.

Al Commissariato dell'emigrazione saranno applicate le norme

contenute nell'art. 9 della legge 11 luglio 1897, concernenti l'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari, per parte delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 7-*bis*.

È istituito un Consiglio dell'emigrazione composto:

a) del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri;

b) di sei delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura;

c) del direttore dell'ufficio del lavoro;

d) del direttore generale del Banco di Napoli;

e) di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;

f) di tre membri scelti dal ministro degli affari esteri fra sei cittadini italiani designati dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative e dalla Federazione italiana delle Società di mutuo soccorso;

g) di due membri scelti dal ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato.

I membri della Commissione parlamentare di vigilanza fanno parte di diritto del Consiglio dell'emigrazione con voto deliberativo.

Il regolamento determinerà le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere *f*) e *g*), come pure determinerà le modalità per la rinnovazione del Consiglio, le indennità dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'ufficio di presidenza.

Il Consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative all'emigrazione e negli affari di competenza di più Ministeri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri, i quali insieme col commissario generale, presidente, formano un Comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinerà pure le norme per la rinnovazione di esso.

Art. 10-*bis*.

Nelle Provincie dove istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal R. Commissariato più conforme agli interessi degli emigranti che non i Comitati mandamentali o comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli istituti menzionati.

Art. 11.

Su ogni nave che trasporti emigranti prende imbarco un R. commissario che deve appartenere al corpo dei medici della R. marina, in servizio attivo; e al quale, oltre la direzione del servizio sanitario, è affidata la vigilanza e tutela nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme determinate dal regolamento. I medici della Regia marina destinati in servizio di emigrazione, pur continuando a far parte del loro ruolo organico, sono messi a disposizione del commissariato.

Essi sono retribuiti sul fondo dell'emigrazione, nella cui Cassa il vettore dovrà versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto per parte del vettore, nei viaggi sì di andata che di ritorno, al vitto gratuito e ad una cabina di prima classe.

Ove, per deficienza di medici della marina militare non sia possibile destinare un ufficiale del detto corpo su una nave in servizio di emigrazione, sarà provveduto nei modi determinati dal regolamento.

I Regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggieri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del regio commissario viaggiante abbia termine fuori del Regno per fatto dipendente dal vettore, questi è obbligato a fornirgli i mezzi pel rimpatrio nella misura che verrà determinata dal regolamento.

I verbali dei regi commissari fanno fede in giudizio per quanto concerne le infrazioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione come se fossero redatti da un ufficiale di polizia giudiziaria, ai termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.

Art. 13-*bis*.

La Compagnie estere – le quali non siano già state riconosciute nel Regno, secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio – quando chiedano patente di vettore, saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.

Saranno parimente soggetti alle tasse normali di registro gli atti che portano aumento nel capitale sociale delle Compagnie munite di patente di vettore. Le Compagnie che non facciano registrare gli atti di aumento del capitale, dentro i sei mesi dalla loro data, decadranno dalla patente.

Tali tasse saranno tuttavia applicate per la parte del capitale impiegato in Italia.

Art. 13-*ter*.

Le licenze consolari di cui all'art. 19 del R. decreto 14 marzo 1909, n. 130, sono sottoposte alla tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta: l'importo di tale tassa, come delle ammende previste dal presente articolo, sarà devoluto integralmente al fondo per l'emigrazione.

Il capitano del piroscafo che, senza essere munito di licenza consolare, trasporti emigranti di ritorno al disopra di cinquanta, andrà soggetto ad un'ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non transoceanico, abbia ricevuto, per trasbordo da altri piroscafi sprovvisti di licenza consolare, emigranti di ritorno diretti nel Regno.

In caso d'inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda è di lire venti per ogni emigrante di ritorno.

All'applicazione di dette ammende è estesa la competenza del capitano del porto di arrivo del piroscafo, stabilita dall'art. 433, ultimo alinea del Codice della marina mercantile. Contro la decisione del capitano di porto si può ricorrere, dentro venti giorni dalla notificazione di essa, alla Corte d'appello.

Il capitano, cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la Regia capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscafo non sarà concesso di partire dal porto d'approdo nel Regno.

Art. 13-*quater*.

Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potrà sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalità. Il provvedimento sarà preso con decreto Reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio dell'emigrazione.

Il Regio decreto dovrà essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.

Art. 16-*bis*.

Ogni provvedimento di assenso da parte del Commissariato alle proposte dei vettori per nomina di rappresentanti, sarà sottoposto al pagamento di una tassa di concessione di L. 50 che sarà attribuita inte[illegible]ente al fondo per l'emigrazione.

Art. 28.

È dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto.

Gli emigranti non compresi nell'art. 6 della legge che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero, fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate colle Amministrazioni estere, purchè si

facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validità di un anno e del valore di una lira.

Con decreto Reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici di accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie alle quali l'emigrante avrà diritto e determinate le norme di tali concessioni.

Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui al presente articolo, come pure le tasse di patente, le pene pecuniarie ed in genere ogni altro reddito o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, sono attribute al *Fondo per l'emigrazione.*

Questo fondo sarà investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata è tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese pel Commissariato, e pei servizi ad esso attinenti, verrà presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri, al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.

Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'Amministrazione e contabilità dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Il fondo per l'emigrazione è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione che sarà presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri.

Art. 32-*bis*.

Il regolamento sull'emigrazione - fermo restando il disposto dell'art. 32 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, determinerà pure:

a) il numero e il grado dei medici da adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante integrazione di detto numero, i periodi di servizio e le cariche direttive;

b) le modalità per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'amministrazione della marina ed il fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due amministrazioni;

c) le attribuzioni dei medici militari a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute ed ogni altro obbligo del vettore;

d) i modi per provvedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della R. marina;

e) le norme per la determinazione, in modo permanente, della cabina pel R. commissario a bordo di ogni piroscafo in servizio di emigrazione;

f) le modalità per gli incarichi ai Regi commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;

g) le norme per disciplinare l'espatrio delle donne e dei minorenni a scopo di lavoro;

h) i mezzi e le modalità per provvedere all'ordinamento delle pensioni degli impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo amministrato e gestito dalla Cassa depositi e prestiti;

i) le norme per disciplinare tutto quanto attiene alle assicurazioni degli emigranti;

l) le norme per la scelta e la destinazione degli ispettori all'estero previsti dagli articoli 12 e 29 e per il passaggio nel ruolo degli ispettori degli addetti di emigrazione ritenuti idonei;

m) le norme per l'applicazione dell'art. 29 della legge nei riguardi dei contratti di arruolamento di emigranti non compresi nel capo II della legge stessa;

n) le norme per disciplinare le condizioni di esercizio delle linee inscritte su patenti di vettore e per determinare in quali casi i piroscafi perdono i diritti dipendenti dal fatto che hanno esercitato il trasporto degli emigranti sotto l'impero della legge e del regolamento sull'emigrazione;

o) le norme per i noli di ritorno degli emigranti;

p) le norme per il coordinamento delle istituzioni di assistenza a favore della emigrazione continentale.

Art. 33.

Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e all'art. 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, è sostituito il seguente:

Il servizio della leva all'estero è affidato alle Regie autorità diplomatiche e consolari e si svolgerà con le norme seguenti:

1. Gli inscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la R. Legazione od il R. Consolato più vicino; e, secondo il risultato di questa visita, vengono arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.

2. Gli inscritti nati e residenti all'estero o espatriati prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

3. I militari di cui al numero precedente, rientrando nel Regno, prima di aver compiuto il 32° anno di età, devono immediatamente darne notificazione al distretto militare, se appartenenti all'esercito; alla capitaneria di porto, se appartenenti all'armata, e presentarvisi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.

I detti militari, però, che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare. Essi potranno, però, essere chiamati alle armi con una classe di seconda categoria, se ciò sia ritenuto necessario per completare la loro istruzione militare in conformità cogli ordinamenti del R. esercito.

4. I militari ammessi alla dispensa provvisoria possono, in casi eccezionali, ottenere dalle RR. autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. I ministri della guerra e della marina potranno, caso per caso e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi.

5. Gli inscritti stati ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace, i quali rientreranno nel Regno dopo di aver compiuto il 32° anno di età, saranno dispensati dal compiere la ferma. Essi però saranno inscritti alla milizia territo-

riale con la rispettiva classe di leva, e dovranno rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

6. Il regolamento determinerà i casi in cui gli inscritti di leva non contemplati nel precedente n. 2 possono, se arruolati in prima categoria, essere, d'anno in anno, autorizzati, per motivi di riconosciuta importanza, a ritardare la loro presentazione alle armi, non oltre però il 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 25° anno di età.

7. Gli inscritti residenti all'estero, che sono arruolati nella seconda categoria, sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi per istruzione, fino a che duri la loro residenza all'estero.

Rientrando in Italia prima di aver compiuto il 32° anno di età, essi sono obbligati a presentarsi alle armi con gli uomini di seconda categoria chiamati per istruzione immediatamente dopo il loro arrivo dall'estero.

Rientrando in Italia dopo la detta età, essi sono dispensati dal presentarsi alle armi come sopra, ma sono ascritti alla milizia territoriale, con la rispettiva classe di leva e devono rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

Art. 33-*bis*.

I militari di seconda categoria sono sottoposti alle stesse norme stabilite per quelli di prima categoria dall'art. 1 della vigente legge sull'emigrazione.

Art. 33-*ter*.

L'inscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero dei reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel Codice penale, è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel Regno.

Il cittadino o lo straniero, che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Disposizioni transitorie.

Art. 33-*bis*.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire con decreto reale le variazioni che sono necessarie negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — DI SAN GIULIANO — FANI — FACTA — TEDESCO — SPINGARDI — LEONARDI-CATTOLICA — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Allegato.

Ruolo organico del personale addetto al Commissariato dell'emigrazione (*a*).

Numero	GRADI	Stipendio del grado	Totale degli stipendi	Totali per categorie
		Lire	Lire	Lire
1	Commissario generale	(*b*)	–	—
3	Commissari	7,000	21,000	21,000
1	Primo segretario di 1ª classe	4,500	4,500	
1	Id. di 2ª classe	4,000	4,000	
2	Segretari di 1ª classe	3,500	7,000	28,500
2	Id. di 2ª classe	3,000	6,000	
2	Id. di 3ª classe	2,500	5,000	
1	Id. di 4ª classe	2,000	2,000	
2	Ispettori per l'interno di 1ª classe.	6,000	12,000	27,000
3	Id. id. di 2ª classe.	5,000	15,000	
1	Ragioniere capo	5,000	5,000	
1	Primo ragioniere di 1ª classe	4,500	4,500	
1	Id. di 2ª classe	4,000	4,000	
2	Ragionieri di 1ª classe	3,500	7,000	33,500
2	Id. di 2ª classe	3,000	6,000	
2	Id. di 3ª classe	2,500	5,000	
1	Id. di 4ª classe	2,000	2,000	
1	Archivista capo	4,000	4,000	
3	Archivisti di 1ª classe	3,500	10,500	
1	Id. di 2ª classe	3,000	3,000	36,500
4	Applicati di 1ª classe	2,500	10,000	
3	Id. di 2ª classe	2,000	6,000	
2	Id. di 3ª classe	1,500	3,000	
1	Capo usciere	1,800	1,800	
3	Uscieri di 1ª classe	1,400	4,200	8,400
2	Id. di 2ª classe	1,200	2,400	
48	Totale generale		154,900	154,900

(*a*) Gl'ispettori per l'interno, i primi segretari ed i segretari possono essere temporaneamente destinati, con funzioni di ispettori, di vice ispettori od altra qualifica, agli Ispettorati nei porti d'imbarco ed all'ufficio che venisse istituito pei confini di terra. A detti uffici potranno anche essere destinati ragionieri.

(*b*) Il commissario generale percepisce a carico del Fondo per l'emigrazione l'indennità stabilita con R. decreto, a norma dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
DI SAN GIULIANO.

Il numero **539** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 2,450,000 per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro e Siena; per l'acquisto ed adattamento, allo stesso uso del palazzo già Bettoni, ora di proprietà comunale, a Brescia, e per l'acquisto dei sotterranei del fabbricato demaniale adibito a sede dei detti servizi a Verona.

La detta somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, a carico degli esercizi indicati nell'annesso allegato *A* e con le erogazioni in esso specificate.

Art. 2.

Sono approvate le annesse convenzioni stipulate coi comuni di Brescia, Mantova, Padova, Perugia e Siena.

È pure approvata la convenzione col comune di Pesaro a condizioni che:

a) all'art. 1 di essa sia sostituto il seguente:

Il comune di Pesaro si obbliga a costruire un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, secondo un progetto compilato a cura del Comune che dovrà essere approvato dai Ministeri delle poste e dei telegrafi e dei lavori pubblici, nonchè dal Ministero dell'istruzione pubblica, dopo sentito l'avviso del Consiglio superiore di Belle arti;

b) all'art. 2 sia sostituito il seguente:

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, compresi gli impianti del riscaldamento, dell'acqua e dell'illuminazione viene stabilita in L. 200,000 (lire duecentomila). L'area sarà dal Comune ceduta gratuitamente, e sarà pure ceduto gratuitamente un ambiente di circa mq. 80 (ottanta) esistente al primo piano del palazzo di proprietà comunale posto in via Branca.

c) All'art. 8 sia sostituito il seguente:

Il Municipio s'impegna di ultimare il palazzo con tutti gli impianti ed accessorî previsti nel progetto entro il termine massimo di tre anni dal giorno in cui sarà reso esecutorio il progetto.

Art. 3.

Per l'acquisto dei sotterranei del fabbricato demaniale suddetto, il Ministero delle poste e dei telegrafi, di concerto con l'Amministrazione del demanio, è autorizzato a stipulare coi proprietari il relativo contratto per il prezzo di L. 24,000 periziato dall'Ufficio del genio civile.

Art. 4.

Sono dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni che i Comuni dovranno eseguire in dipendenza della costruzione degli edifici contemplati nella presente legge.

Per la determinazione delle indennità dovute ai proprietari degli immobili espropriati e per l'abbreviazione dei termini nella procedura delle espropriazioni, i Comuni sono autorizzati a valersi del disposto dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento della città di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA — CIUFFELLI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Allegato **A**.

Assegnazione per titoli e per esercizi finanziari della somma di L. 2,450,000 per nuovi edifici postali telegrafici.

Titoli delle spese	1910-911	1911-912	1912-913	1913-914	1914-915	1915-916	1916-917	1917-918	1918-919	1919-920	1920-921	1921-922	1922-923	1923-924	Totali
Acquisto e adattamento di un edificio a Brescia . .	66,444	101,881	101,881	101,881	101,881	35,437	»	»	»	»	»	»	»	»	509,405
Costruzione di un edificio a Mantova .	»	»	78,068	78,068	78,068	78,068	78,068	»	»	»	»	»	»	»	390,340
Costruzione di un edificio a Padova .	»	»	53,911	53,911	53,911	53,911	53,911	»	»	»	»	»	»	»	269,555
Costruzione di un edificio a Perugia .	»	»	»	112,314	112,314	112,314	112,314	112,314	»	»	»	»	»	»	561,570
Costruzione di un edificio a Pesaro . .	»	»	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	244,728
Costruzione di un edificio a Siena . .	»	»	67,196	67,196	67,196	67,196	67,196	»	»	»	»	»	»	»	335,980
Acquisto dei sotterranei del fabbricato della posta e del telegrafo a Verona .	»	24,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24,000
A disposizione della Amministrazione per imprevisti e sorveglianza	3,556	14,119	18,550	26,236	51,961	»	»	»	»	»	»	»	»	»	114,422
Totali . . .	70,000	140,000	340,000	460,000	485,725	367,320	331,883	132,708	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	20,394	2,450,000

Allegato B.

CONVENZIONE

fra lo Stato e il comune di Brescia per l'adattamento, l'ampliamento e la cessione di vendita del palazzo ex-Bettoni in Brescia da destinarsi a sede degli uffici della posta e del telegrafo.

L'anno millenovecentonove, addì 22 del mese di aprile, in Brescia; fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dal cav. Rinaldo Toselli, direttore provinciale delle poste e dei telegrafi; ed il comune di Brescia, rappresentato dal sig. comm. avv. Girolamo Orefici, sindaco, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con le deliberazioni in data 12 e 27 febbraio 1909, rese esecutive nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Brescia cede in vendita allo Stato, per uso dei servizi postali telegrafici di questa città, il palazzo ex-Bettoni di proprietà comunale, per il prezzo di lire trecentomila (L. 300,000), compresa l'area di mq. 1450 circa, ora adibita a giardino; è compreso altresì l'uso gratuito dell'acqua della quale è attualmente dotato il detto immobile, beninteso che tale uso perdurerà finchè l'immobile stesso rimarrà destinato a sede degli uffici postali telegrafici.

Il detto palazzo, coll'annesso giardino, sito in via Umberto I al civico n. 13, è registrato nel catasto fabbricati vigente (vecchio) come segue:

Mappali nn. 3212, 3213, 3224, casa con giardino e portico, di piani quattro, vani sessantasei reddito imponibile L. 2325.

Confina con le seguenti proprietà:

A mattina: la Società anonima teatro sociale in Brescia, con i mappali nn. 3910 e 3211.

A mezzodì: parte la prebenda prepositurale di San Lorenzo in Brescia col mappale n. 3210 e con le lettere *B* e *Z*; parte pel salto in vicolo chiuso di San Lorenzo, e nel resto con altro salto la proprietà del conte Vincenzo Bettoni col mappale n. 3223.

A sera: parte la via Umberto I e parte per salti diversi la proprietà Braga Cesare col mappale n. 3246-*a*; Facchinelli Luigi coi nn. 3225 e 3226, il vicolo chiuso di San Lorenzo e la proprietà del conte Vincenzo Bettoni col n. 3223.

A monte: parte il teatro sociale col mappale n. 3246-*a*; parte l'area di copertura del Garza e altra striscia d'area facente parte del n. 3225, e per salto Facchinelli Luigi coi nn. 3225 e 3226.

Art. 2.

Il Comune si obbliga di restaurare, adattare ed ampliare il detto palazzo conforme il progetto particolareggiato in data 25 gennaio 1909, compilato per conto del Comune stesso, dall'ing. Trebeschi Arnaldo, d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale e con competenti funzionari della posta e del telegrafo; bene inteso che detto progetto dovrà essere previamente approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

La spesa a carico dello Stato per tutti i lavori concordati viene stabilita in lire centosessantamila (L. 160,000) giusta il progetto precitato.

Art. 4.

La somma di L. 300,000 pattuita, come all'art. 1, per la cessione del palazzo, verrà soddisfatta dallo Stato al Comune in cinque annualità eguali, comprensive dell'intesse annuo del 3.50 0[0 al netto di qualsiasi imposta o tassa, e quindi dall'ammontare, in cifra tonda di L. 66,444 ciascuna, restando convenuto che il pagamento della prima annualità verrà fatto entro il mese di luglio o al più tardi in quello di agosto del 1910.

Art. 5.

La somma di L. 160,000 pei lavori di cui all'art. 3 verrà anticipata dal Comune al quale sarà rimborsata dallo Stato in cinque annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del tre e cinquanta per cento al netto di qualsiasi imposta o tassa, e quindi dell'ammontare in cifra tonda di L. 35,437 ciascuna, restando espressamento stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo, completato con tutti i lavori e impianti progettati, sarà consegnato in libera e piena proprietà allo Stato, ed a ogni modo non prima del luglio 1911, beninteso che la detta consegna e la constatazione del regolare eseguimento dei lavori ed impianti predetti, dovrà risultare da apposito verbale da redigersi d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale, coll'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e con un rappresentante del R. demanio.

b) che all'infuori degli interessi gravanti sulle annualità convenute nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno, per qualsiasi titolo, anticipate dal Comune.

Art. 6.

È pure espressamente stabilito che la somma di L. 160,000 con i relativi interessi, di cui all'articolo precedente costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto; e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza, dovrà - ogni ragione od eccezione rimossa - essere a carico del Comune, mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 7.

La spesa sostenuta dal Comune per la completa esecuzione del progetto verrà desunta dalla contabilità finale dei lavori, riveduta dall'Ufficio del genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Finchè la detta contabilità finale non sarà stata approvata, l'ammontare delle annualità maturate, riferibili al rimborso della spesa sostenuta dal Comune per l'esecuzione dei lavori, sarà di L. 35,437, corrispondente in cifra tonda ad un quinto della somma di L. 160,000 cui ammonta il progetto e dei relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande, qualora la spesa risultasse minore.

Art. 9.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'Ufficio del genio civile, per conto ed a spese dello Stato.

Il Comune dovrà provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e per la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dal genio civile.

Lo Stato si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere tra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando anche originato da contestazioni fatte dall'Ufficio del genio civile.

Le eventuali divergenze tra il Comune e lo Stato saranno risolute con le norme stabilite dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, allegato *F*; dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350; e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1885.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro

documento che dovrà regolare la esecuzione dei lavori, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati nell'archivio di Stato.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'Ufficio del genio civile dovranno essere approntate a cura e spese del Comune.

Art. 12.

Il Comune assume l'impegno di consegnare il palazzo in istato di abitabilità, e col completamento di tutti i lavori ed impianti progettati entro il mese di novembre del 1910, alla condizione che il Ministero delle poste e dei telegrafi lo autorizzi, non oltre il mese di giugno 1909, ad intraprendere i lavori stessi.

Ove la consegna del palazzo nel modo, nel termine e colle condizioni predette, venisse, per parte del Comune, ritardata, dovrà il Comune medesimo provvedere a proprie spese i locali occorrenti per collocare, in via provvisoria, quella parte di uffici postali e telegrafici che per la fine di dicembre 1910, in cui scadono i contratti di affitto dei locali attuali, non potessero ancora essere sistemati nella nuova sede.

Art. 13.

La presente convenzione viene stesa su carta libera e sarà registrata gratuitamente, perchè stipulata nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, e non sarà valida per l'Amministrazione stessa se non dopo approvata per legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta dalle parti contraenti il giorno, mese ed anno che sopra.

Toselli Rinaldo
direttore provinciale delle poste e dei telegrafi di Brescia.

Il sindaco di Brescia
G. Orefici.

Allegato C.

CONVENZIONE

fra il R. Governo ed il comune di Mantova per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Mantova.

L'anno millenovecentodieci addì diciotto del mese di maggio in Roma, fra il R. Governo rappresentato da Sua Eccellenza il grande ufficiale Augusto Ciuffelli, ministro delle poste e dei telegrafi, ed il comune di Mantova, rappresentato dal suo sindaco signore ingegnere cav. Carlo Cristofori, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 14 gennaio 1910, resa esecutiva nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Mantova si obbliga di costruire nella detta città, sull'area di mq. 2000 circa, prospisciente la piazza Garibaldi e compresa fra il rio e la via Bartolomeo Grazioli, già dell'Agnello, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto particolareggiato combinato dall'Ufficio tecnico comunale, in data 29 aprile 1910, il quale progetto dovrà essere previamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, compreso il costo dell'area relativa e la formazione della medesima, e compresi altresì gl'impianti del riscaldamento, dell'illuminazione e della distribuzione dell'acqua previsti nel detto progetto, viene stabilita in L. 350,000 (trecentocinquantamila).

Art. 3.

La detta somma di L. 350,000 verrà anticipata dal Comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in cinque annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del 3.75 per cento al netto di qualsiasi imposta o tassa, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, bene inteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori progettati dovranno risultare da apposito verbale da redigersi d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale e telegrafica e con un rappresentante del R. demanio.

b) che nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune all'infuori degl'interessi gravanti sulle cinque annualità, come sopra convenuto.

Art. 4.

È pure espressamente convenuto che la detta somma di L. 350,000, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza per qualunque titolo dovrà - ogni ragione ed eccezione rimosssa - essere a carico del Comune.

Rimane inoltre stabilito che qualora dalla contabilità finale risulti che le spese accertate per l'esecuzione dei lavori e per gl'impianti ed accessorî di cui all'art. 2, escluse tutte quelle relative all'area ed all'espropriazione, siano inferiori a L. 280,000 (duecentottantamila), l'economia conseguita dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal Comune per la esecuzione dei lavori ed impianti progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'Ufficio del genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubbli.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di L. 78,068 (settantottomilasessantotto) corrispondente in cifra tonda ad un quinto della somma di L. 350,000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il Comune s'impegna di ultimare il palazzo, con tutti gli impianti ed accessorî previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui sarà promulgata la legge di approvazione della presente convenzione.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 9.

Il Governo s'impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si renderanno necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'Ufficio del genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il Comune dovrà provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sor-

gere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del genio civile.

Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*); dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350; e dal capitolato generale a stampa approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 29 maggio 1885.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati nell'archivio di Stato.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'Ufficio del genio civile dovranno essere approntate per cura ed a spese del Comune.

Art. 12.

La presente convenzione e tutti gli atti che il Comune dovrà stipulare per le espropriazioni e gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione del palazzo della posta e del telegrafo saranno estesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata per legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra, in Roma.

Augusto Ciuffelli, ministro delle poste e dei telegrafi.
Riccardo Cristofori, sindaco di Mantova.

Allegato **D**.

CONVENZIONE

fra il Ministero delle poste e dei telegrafi, il Ministero delle finanze e il comune di Padova per costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Padova.

L'anno millenovecentonove addì 27 del mese di settembre in Padova.

Fra il Ministero delle poste e dei telegrafi, rappresentato dal cav. Guido Cioni, direttore provinciale; il Ministero delle finanze, rappresentato dal sig. comm. Giovanni Battista Montemezzo, R. intendente di finanza, ed il comune di Padova, rappresentato dal suo sindaco senatore comm. Giacomo Levi-Civita, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazioni in data 28 aprile e 28 maggio 1909, rese esecutive nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Padova si obbliga di costruire in questa città, sull'area di metri quadrati 2614.61 compresa fra il Corso del Popolo e la Riviera Beldomandi, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo composto di sotterraneo, piano terreno, primo piano e secondo piano, conforme al progetto particolareggiato compilato dall'ufficio tecnico comunale in data 14 novembre 1908, il quale progetto dovrà essere previamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed all'Ufficio tecnico di revisione del Ministero dei lavori pubblici.

Come risulta dal detto progetto, la costruzione riguardante l'ultimo piano verrà limitata, per quanto riguarda l'interno del fabbricato, soltanto ai muri perimetrali e maestri e alla copertura con tetto. Vi saranno quindi esclusi i pavimenti, i soffitti, i corridoi, gli intonachi, gli infissi nonchè le diramazioni degli impianti d'illuminazione, di riscaldamento e ventilazione e dell'acqua, alchè verrà provveduto a cura e spese del Governo qualora in prosieguo di tempo i bisogni del servizio richiedessero di occupare anche il detto piano. È inteso però che le condutture principali per i detti impianti dovranno essere prolungate fino all'ultimo piano in modo che restino soltanto da eseguirsi le diramazioni quando occorra di occupare il piano stesso. Conseguentemente dovranno le dette condutture, nonchè la potenzialità dell'impianto di riscaldamento e ventilazione, essere proporzionata ai maggiori eventuali bisogni dell'occupazione di detto piano.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la completa esecuzione del detto progetto, viene stabilita in lire trecentosessantamila (L. 360,000) di cui L. 350,000 per lavori ed accessori giusta il progetto medesimo e L. 10,000 per l'area.

Art. 3.

La detta somma di L. 360,000, sarà anticipata dal Comune cui verrà soddisfatta dallo Stato nei modi stabiliti dai seguenti articoli.

Art. 4.

Ad escomputo della somma di L. 360,000 di cui nel precedente articolo il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio pubblico e patrimoniale) cede in piena e libera proprietà al comune di Padova, per il prezzo di L. 120,000 (Lire centoventimila) lo stabile demaniale ora adibito a sede dei servizi postali e telegrafici di quella città, sito in via Otto Febbraio al civico n, 1 e descritto in mappa al n. 3389 del censimento dell'anno 1846 e nel catasto recentemente attivato alla sezione *F*, foglio V°, mappale n. 345 con tutti i diritti, gli obblighi, le ragioni, azioni e servitù attive e passive di qualsiasi specie e natura spettanti allo stabile stesso e su di esso gravanti.

Art. 5.

La rimanente somma di L. 240,000, sarà pagata dallo Stato al Comune in cinque annualità eguali compensive dell'interesse annuo al 4 per cento netto da qualsiasi imposta o tassa.

Art. 6.

Il pagamento della prima annualità, di cui all'articolo precedente verrà fatta soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato e ad ogni modo non prima del luglio 1911, beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori ed impianti progettati dovrà risultare da apposito verbale da redigersi d'accordo con l'Ufficio comunale, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale e telegrafica e con un rappresentante del R. demanio.

Art. 7.

Viene espressamente stabilito che all'infuori degli interessi gravanti sulle cinque annualità convenute, nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che per qualsiasi titolo saranno anticipate dal Comune.

Art. 8.

È pure espressamente stabilito che la somma di lire trecentosessantamila di cui ai precedenti articoli 2 e 3, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà, ogni ragione od eccezione rimossa, essere a carico del Comune; mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 9.

La spesa sostenuta dal Comune per la esecuzione dei lavori progettati, verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'Ufficio del genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di L. 53,911, corrispondente in cifra tonda ad un quinto della somma di lire duecentoquarantamila coi relativi interessi di cui all'art. 5, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa per la esecuzione dei lavori, impianti ed accessori, risultasse minore delle L. 350,000 previste dal progetto.

Art. 11.

Il Comune s'impegna di ultimare il palazzo con tutti gl'impianti ed accessori progettati entro il termine massimo di mesi 36 dal giorno in cui sarà promulgata la legge di approvazione della presente convenzione.

Art. 12.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 13.

Il Governo si impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si rendessero necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 14.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'Ufficio del genio civile per conto ed a spese del Governo. Il Comune dovrà provvedere dal canto suo ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi, per i rapporti e per la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del genio civile. Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori quando anche se originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del genio civile.

La eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*), dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 29 maggio 1895.

Art. 15.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici e di ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati all'Archivio di Stato.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile dovranno essere approntate per cura ed a spese del Comune.

Art. 16.

Resta convenuto che la consegna al Comune del fabbricato demaniale in cui si trovano attualmente gli uffici della posta e del telegrafo, verrà fatta soltanto quando il nuovo palazzo destinato a sede degli uffici stessi sarà completamente ultimato, collaudato e dichiarato abitabile; e che dal Comune dovrà inoltre essere lasciato all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi il tempo necessario non superiore a sei mesi per arredare la detta nuova sede e per trasportarvi tutti gli uffici, bene inteso che nessun compenso sarà dovuto al Comune per la dilazionata consegna del fabbricato demaniale suddetto.

Art. 17.

La presente convenzione e tutti gli atti che il Comune dovrà stipulare per le espropriazioni e gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione del palazzo della posta e del telegrafo saranno estesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 18.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata per legge.

Fatta in triplo originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno sopraindicati, in Padova.

Per il Ministero delle poste e dei telegrafi
Guido Cioni.

Pel Ministero delle finanze
Giovan Battista Montemezzo.

Pel Comune di Padova
Giacomo Levi-Civita.

Allegato **E**.

CONVENZIONE

fra il R. Governo ed il comune di Perugia per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Perugia.

L'anno millenovecentodieci addì 22 del mese di aprile, in Roma fra il R. Governo rappresentato da Sua Eccellenza il grand'uffiziale Augusto Ciuffelli, ministro delle poste e dei telegrafi ed il comune di Perugia, rappresentato dal suo sindaco signor conte commendatore dottore Luciano Valentini, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 21 febbraio 1910, resa esecutiva nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Perugia si obbliga di costruire nella detta città sull'area di mq. 1600 circa da espropriarsi a sua cura e spese, compresa fra via Mazzini, piazza Garibaldi e la nuova via che unirà la detta piazza col corso Vannucci, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto particolareggiato compilato dall'architetto professore comm. Osvaldo Armanni per conto del Comune in data 1° gennaio 1910, il quale progetto dovrà essere previamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, viene stabilita in L. 500,000 (lire cinquecentomila) compresa l'area occorrente, e compresi altresì gl'impianti del riscaldamento e dell'acqua, nonchè le condotture principali per l'illuminazione, restando ogni eccedenza a carico del Comune.

Art. 3.

La detta somma di L. 500,000 verrà anticipata dal Comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in cinque annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del 4 per cento al netto di qualsiasi imposta o tassa, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, beninteso che la consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori ed impianti accessori progettati dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'ingegnere direttore dei lavori per conto del Comune, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale e telegrafica e con un rappresentante del R. demanio.

b) che all'infuori degl' interessi gravanti sulle cinque annualità, come sopra convenuto, nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune sia per le espropriazioni, sia per la esecuzione di tutti i lavori.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di L. 500,000 con i relativi interessi, di cui al precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto compresi gli impianti accessori in esso previsti nonchè per la cessione dell'area e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà, ogni ragione od eccezione rimossa, essere a carico del Comune; mentre se dalla contabilità finale risulterà che il Municipio, per lavori ed espropriazioni, abbia incontrato una spesa minore di L. 500,000, la differenza dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal Comune per la esecuzione dei lavori progettati e per le espropriazioni verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'Ufficio del genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale, non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di L. 112,314 (lire centododicimila trecentoquattordici) corrispondente, in cifra tonda, ad un quinto della somma di L. 500,000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il Comune si impegna di ultimare il palazzo, con tutti gli impianti ed accessori previsti dal progetto, entro il termine di tre anni dal giorno in cui sarà promulgata la legge di approvazione della presente convenzione.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 9.

Il Governo si impegna nei limiti della legge e dei regolamenti a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si renderanno necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'Ufficio del genio civile per conto ed a spese del Governo. Il Comune dovrà provvedere dal canto suo ed a sue spese, per la direzione e sorveglianza diretta dei lavori stessi nonchè per i rapporti e per la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del genio civile. Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (alleg. *F*); dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1885.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia.

Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati nell'archivio di Stato.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'Ufficio del genio civile dovranno essere approntate per cura ed a spese del Comune.

Art. 12.

La presente convenzione e tutti gli atti che il Comune dovrà stipulare per le espropriazioni e gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione del palazzo postelegrafico e per l'isolamento del medesimo mediante l'apertura della nuova via saranno estesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata per legge.

Fatta in doppio originale, letta, approvata e sottoscritta, il giorno mese ed anno che sopra, in Roma.

Augusto Ciuffelli, ministro delle poste e dei telegrafi.
Luciano Valentini, sindaco di Perugia.

Allegato **F**.

CONVENZIONE

fra il R. Governo, il comune di Pesaro e la Cassa di risparmio di Pesaro, per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Pesaro.

L'anno millenovecentodieci, addì tre del mese di maggio in Pesaro.

Fra il R. Governo rappresentato dal sig. Francesco Forni, direttore provinciale delle poste e dei telegrafi di Pesaro, il comune di Pesaro, rappresentato dal suo sindaco sig. prof. Ugo Tombesi, e la Cassa di risparmio di Pesaro, rappresentata dal sig. Piergiovanni prof. Alfredo; ed in conformità per parte del Comune, alle deliberazioni del Consiglio comunale in data 31 gennaio e 5 febbraio 1910, rese esecutive nei modi di legge; e per parte della Cassa di risparmio alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione in data 11 gennaio e 2 maggio 1910, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Pesaro si obbliga di costruire nella detta città, sull'area di sua proprietà, di mq. 830 circa, derivante dalla parziale demolizione dell'ex-edificio di San Domenico compreso fra la piazza Vittorio Emanuele e le vie Branca e Giordano Bruno, un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto in data 22 gennaio 1910 compilato, per conto del Comune, dall'architetto prof. Edoardo Collamarini e dall'ing. prof. Ettore Lambertini, il quale progetto dovrà essere previamente approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, compresi gl'impianti del riscaldamento, dell'acqua e dell'illuminazione, viene stabilita in L. 200,000 (lire duecentomila) giusta il progetto precitato. L'area sarà dal Comune ceduta gratuitamente: e sarà pure ceduto gratuitamente un ambiente di circa mq. 80, di proprietà comunale, esistente al primo piano dell'attiguo palazzo in via Branca come risulta dai disegni planimetrici che fanno parte del progetto.

Art. 3.

La Cassa di risparmio di Pesaro si obbliga, dietro richiesta del Comune, di somministrare mediante conto corrente, al Comune stesso od alle persone che saranno da esso designate le somme necessarie per la esecuzione del progetto, fino alla concorrenza delle L. 200,000 di cui al precedente articolo.

Art. 4.

Lo Stato si obbliga di versare alla Cassa di risparmio di Pesaro, per conto del Comune, la detta somma di L. 200,000 in dodici annualità eguali, comprensive dell'interesse annuo del 3.25 0[0 al netto di qualsiasi imposta o tassa, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori ed impianti progettati dovrà risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale telegrafica e con un rappresentante del R. demanio;

b) che all'infuori degl'interessi gravanti sulle dodici annualità, come sopra convenute, nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune o dalla Cassa di risparmio.

Art. 5.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di L. 200,000 con i relativi interessi, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto; e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà, ogni ragione od eccezione rimossa, essere a carico del Comune, mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 6.

La spesa sostenuta dal Comune per la costruzione del palazzo e per gli impianti accessori progettati verrà desunta dalla contabilità finale dei lavori, riveduta dall'Ufficio del genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di L. 20,394 (ventimilatrecentonovantaquattro) corrispondente in cifra tonda, ad un dodicesimo della somma di L. 200,000 coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 8.

Il Municipio s'impegna di ultimare il palazzo con tutti gl'impianti ed accessori previsti nel progetto, entro il termine massimo di tre anni dal giorno in cui sarà promulgata la legge di approvazione della presente convenzione.

Art. 9.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 10.

Qualora per eventuali divergenze fra il Comune e lo Stato, quest'ultimo ritardasse o sospendesse, del tutto o in parte, il pagamento delle annualità da versarsi alla Cassa di risparmio secondo il termine pattuito, il Comune si obbliga di corrispondere puntualmente del proprio al detto Istituto le annualità intere o la differenza alle convenute scadenze, fino alla totale concorrenza delle somme dall'Istituto medesimo somministrate, comprensive degli interessi, e tutto ciò senza obbligo di contestazione o di costituzione in mora.

Art. 11.

Il Governo s'impegna, nei limiti della legge e del regolamento, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si rendessero necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 12.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'Ufficio del genio civile per conto ed a spese del Governo. Il Comune dovrà provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi, per i rapporti e per la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del genio civile.

Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*); dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350; e dal capitolato generale a stampa approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 29 maggio 1885.

Art. 13.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia.

Gli originali saranno, per cura del Ministero delle poste e dei telegrafi, depositati nell'archivio di Stato.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'Ufficio del genio civile dovranno essere approntate per cura ed a spese del Comune.

Art. 14.

La presente convenzione viene stesa su carta libera e sarà registrata gratuitamente perchè stipulata nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato e non sarà valida per l'Amministrazione stessa se non dopo approvata con legge.

Fatta in triplice originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra, in Pesaro.

Per il R. Governo:
Forni Francesco, direttore postelegrafico.

Pel Comune:
Il sindaco: *Ugo Tombesi.*

Per la Cassa di risparmio
Il presidente: *Alfredo Piergiovanni.*

Allegato **G.**

CONVENZIONE

fra l'Amministrazione dello Stato ed il comune di Siena per la costruzione di un palazzo ad uso dei servizi della posta e del telegrafo nella città di Siena.

L'anno millenovecentodieci, addì sette del mese di maggio, in Siena.

Fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dall'illustrissimo signor direttore provinciale dei servizi postali e telegrafici, signor cav. Aristide Parrini; ed il comune di Siena, rappresentato dal suo sindaco signor nob. cav. avv. Mario Bianchi-Bandinelli, debitamente autorizzato dal Consiglio comunale con deliberazioni in data 26 marzo e 25 maggio 1909, rese esecutorie nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Siena si obbliga di costruire nella detta città, sull'area di mq. 1457 circa, sita nella piazza Umberto I, confinata dalla piazza stessa, Naldini Girolamo, Turillazzi Natale, Barabesi Raffaello, e con un'altra area libera a disposizione del Comune, rispondente sul vicolo del Rustichetto e Naldini Girolamo, salvo se altri, ecc.,

un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, conforme al progetto particolareggiato compilato dall'Ufficio tecnico comunale in data 6 febbraio 1909, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo viene stabilita in L. 300,000 (trecentomila) giusta il progetto precitato, di cui lire ventiquattromila per l'area e lire duecentosettantaseimila per i lavori ed impianti accessori.

Art. 3.

La detta somma di L. 300,000 verrà anticipata dal Comune, al quale sarà rimborsata dallo Stato in cinque annualità eguali comprensive dell'interesse annuo del 3.90 per cento al netto di qualsiasi imposta e tassa, restando espressamente stabilito:

a) che il pagamento della prima annualità verrà fatto soltanto quando il palazzo sarà completamente ultimato e consegnato in piena e libera proprietà allo Stato, beninteso che tale consegna e la constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori progettati dovranno risultare da apposito verbale da redigersi d'accordo con l'Ufficio tecnico comunale, con l'Ufficio del genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale telegrafica e con un rappresentante del R. demanio.

b) che nessun altro onere dovrà far carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal Comune, all'infuori degl'interessi gravanti sulle cinque annualità, come sopra convenute.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di L. 300,000 coi relativi interessi di cui nel precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale scadenza dovrà, ogni ragione ed eccezione rimossa, essere a carico del Comune; mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal Comune per la esecuzione dei lavori progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'Ufficio del genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di L. 67,196 (sessantasettemila centonovantasei) corrispondente, in cifra tonda, ad un quinto della somma di L. 300,000, coi relativi interessi, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il Comune s'impegna di ultimare il palazzo con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui sarà promulgata la legge di approvazione della presente convenzione.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 9.

Il Governo s'impegna, nei limiti della legge e dei regolamenti, a far dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni di immobili che si renedssero necessarie per la esecuzione del progetto.

Art. 10.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'Ufficio del genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il Comune dovrà provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltate, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'Ufficio del genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'Ufficio del genio civile, in base alle condizioni stabilite dai capitolati e contratti d'appalto.

Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*); dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350 e dal capitolato generale a stampa approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1885.

Art. 11.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati nell'archivio di Stato.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'Ufficio del genio civile, dovranno essere approntate per cura ed a spese del Comune.

Art. 12.

La presente convenzione, e tutti gli atti che il Comune dovrà stipulare per le espropriazioni e gli acquisti delle aree e degli stabili necessari per la costruzione del palazzo postale telegrafico saranno stesi su carta libera e registrati gratuitamente.

Art. 13.

La presente convenzione non sarà esecutiva se non dopo approvata con legge.

Fatta in triplice originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra, in Siena, e precisamente nella sala di residenza della Giunta municipale posta nel palazzo pubblico, piazza Vittorio Emanuele II. Il Campo n. 1.

Mario Bianchi Bandinelli, sindaco di Siena.

Il direttore provinciale delle poste e dei telegrafi
Aristide Parrini.

Il numero 547 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decret del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno è stabilita nelle misure seguenti:

1. Per ogni quintale di zucchero di prima classe:
   a) L. 71.15 dal 1° luglio 1911;
   b) L. 72.15 id. 1912;
   c) L. 73.15 id. 1913;
   d) L. 74.15 id. 1914;
   e) L. 75.15 id. 1915;

f) L. 76.15 id. 1916.

2. Per ogni quintale di zucchero di seconda classe:

a) L. 68.20 dal 1° luglio 1911;
b) L. 69.20 id. 1912;
c) L. 70.20 id. 1913;
d) L. 71.20 id. 1914;
e) L. 72.20 id. 1915;
f) L. 73.20 id. 1916.

Art. 2.

Nel caso d'incendio, o, comunque, di perdita per forza maggiore, di zucchero esistente in magazzino vincolato alla finanza, è accordato lo sgravio della imposta sulla quantità di prodotto, di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.

Art. 3.

Pei prodotti contenenti zucchero, ammessi, quando sono esportati, alla restituzione in misura fissa, della imposta interna di fabbricazione per lo zucchero di prima classe, saranno con decreto Reale stabilite le somme da restituire dal 1° luglio 1911 in base alle nuove graduali aliquote.

Quando i fabbricanti lo domandino, ovvero quando l'Amministrazione lo reputi opportuno, potrà per i prodotti suindicati accordarsi invece la restituzione della imposta in ragione della effettiva quantità di zucchero esistente in ciascun prodotto ed accertata mediante analisi chimica.

Con decreto Reale potranno essere ammessi altri prodotti alla restituzione, quando siano esportati, della imposta sulla fabbricazione dello zucchero con le norme da stabilirsi nello stesso decreto.

Art. 4.

È data facoltà al Governo d'istituire una stazione sperimentale di bieticoltura, la quale avrà per fine gli studi, gli esperimenti ed ogni altra azione, che si attenga al perfezionamento della bieticoltura nazionale.

La sede della stazione sarà determinata con R. decreto promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, in seguito a speciali convenzioni con gli enti locali, che si assumano regolare obbligo di fornire il locale e il podere e di contribuire alle spese di impianto e di mantenimento.

Per le spese d'impianto sarà stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1910-911, come quota a carico dello Stato, una somma di L. 20,000.

Alla stazione si applicheranno le disposizioni relative alle stazioni agrarie e speciali contenute nella legge 19 luglio 1909, n. 527, ed ai ruoli organici cogli stipendi ed assegni previsti da tale legge saranno aggiunti posti necessari per il personale addetto a quella stazione nel complessivo importo di L. 16,000 in conformità della tabella annessa alla presente legge come parte integrante di essa.

Lo stanziamento nel capitolo di spesa del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali è aumentato di L. 20,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-911.

Con regolamento da approvarsi con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato, saranno fissate le norme per il funzionamento tecnico, amministrativo e contabile della nuova stazione.

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di riunire e coordinare in testo unico le disposizioni legislative concernenti la imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Allegato **A**.

TABELLA

del personale della stazione sperimentale di bieticoltura

1 direttore	a lire	7000	L.	7000
1 vice direttore	»	3000	»	3000
1 assistente	»	2200	»	2200
1 segretario	»	2000	»	2000
1 capo coltivatore	»	1800	»	1800
			Totale L.	16000

Visto: *Il ministro d'agricoltura, industria e commercio*
RAINERI.

Il numero 518 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata una maggiore assegnazione di lire 1,600,000, in aggiunta a quella concessa colla legge 5 maggio 1907, n. 271, per la costruzione di un edificio per collocarvi tutti gli uffici centrali del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare

anticipazioni, fino al limite della somma predetta, al Ministero d'agricoltura, industria e commercio agli effetti dell'articolo precedente.

L'anticipazione sarà rimborsata in dieci annualità eguali, comprensive ciascuna del capitale e degli interessi 4 per cento, a cominciare dall'esercizio successivo a quello nel quale l'edificio sarà dichiarato abitabile. Nel capitale si comprenderanno anche gl'interessi capitalizzati dal giorno della somministrazione del denaro al 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui verrà corrisposta la prima annualità.

Art. 3.

Le somme ricavate dall'anticipazione saranno imputate in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata; una somma corrispondente sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio nel capitolo già esistente per la costruzione dell'edificio suddetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. M. il Re,** *in udienza del 17 luglio 1910, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 20,000, dal fondo di riserva delle spese impreviste, occorrenti per contributo nella spesa per l'erezione di un monumento a Gabriele Pepe in Campobasso.*

SIRE!

Da più che un lustro si vanno nella provincia di Molise raccogliendo offerte di privati cittadini e di pubbliche Amministrazioni per erigere in Campobasso un monumento al generale Gabriele Pepe, che nacque, il 1779, appunto in una terra del Molise, Civitacampomarano, e nel quale parvero rivivere le più celebrate virtù dei prischi sanniti: la fiera intrepidezza del coraggio e l'austera semplicità dei costumi. Giusto e bello, e quasi adempimento d'un alto dovere d'amor patrio, è il proposito dei molisani: di rendere un segnalato onore alla memoria di colui, per cui un giorno, il memorabile giorno del 19 febbraio 1826, una voce e una spada del Molise fu la voce e la spada d'Italia!

Ma l'Italia stessa e il suo Governo non possono restringersi ad encomiare il nobile intento della regione sannitica, e debbono anzi parteciparvi così di cuore e in così efficace misura, che l'omaggio al prode campione dell'Italia prostrata e languente non appaia un semplice tributo d'affetto regionale, bensì un vero sfogo di gratitudine dell'Italia risorta e rigogliosa; e che il monumento, se pur nella semplicità sua avrà come a simboleggiare la schietta modestia dell'uomo, non riesca però inadeguato alla grandezza dei suoi meriti e alla sua fama.

La quale, se ebbe un subitaneo splendore ed è rimasta durevole pel magnanimo duello ond'ei rimbeccò ad un illustre poeta straniero gl'inconsiderati oltraggi alla patria nostra, e per il modo squisitamente cavalleresco e generoso che in quell'incontro seppe tenere, e per l'ammirazione riverente ed entusiastica che se ne destò in Firenze e in tutta Italia, fu però ben degna, anche ad astrazion fatta da quell'avvenimento, di tutta una vita incontaminata, purissima, eroica: d'una vita piena d'impeti patriottici, di sentimenti benigni, di ardore negli studi storici e letterari, di prove continue di valor miltare sui campi di battaglia e di civile coraggio nell'arena parlamentare, di stenti stoicamente sopportati, di dolori dignitosamente dissimulati; pieni di amaritudini, di prigionie, di esilî, di ferite e cicatrici nel corpo, come di ferite e angosciosi ricordi all'anima.

Solo l'estrema giovinezza fece che rimanesse ineseguita la sua condanna a morte nel 1799, solo la infermità che lo spense nel 1849 lo salvò dalla carcere già decretata per lui; e tra questi due martirî scansati per caso trascorsero cinquant'anni di vicissitudini raramente liete, spesso malinconiche, spesso tragiche, fra le quali egli restò sempre limpidissimo specchio d'ogni virtù privata e pubblica. Come quel duello così altamente poetico, a cui sedici anni dopo fecero eco le alate strofe del poeta toscano, è scritto in lettere d'oro nei fasti del nostro Risorgimento, così la figura di Gabriele Pepe, dai contemporanei paragonato a un eroe di Plutarco, brilla nel martirologio italiano di luce viva e serena. Nè solo del buon nome d'Italia egli fu geloso, nè della libertà e della indipendenza solamente tenero; ma sin dal 1813 con accese parole, in versi agitati e commossi spronava re Gioacchino a tentar l'unificazione d'Italia, e, quando il re troppo tardi vi si accinse, il poeta soldato ebbe a spargervi largamente il suo sangue.

Se i buoni cittadini dell'età sua, se Giuseppe Giusti, Gino Capponi, Niccolò Tommaseo, Carlo Troya e gli altri spiriti magni d'allora, se Atto Vannucci e Marc Monnier e gli altri insigni scrittori che di lui narrarono, potessero risorgere, e lo stesso geniale poeta francese che d'avversario gli si volse in amico deferente e amorevole, certo si meraviglierebbero che in nessun angolo d'Italia si scorga ancora un monumento al campione gentile di lei. Uno se ne innalzi dunque finalmente nella città che è capo della Provincia ove egli nacque, e richiami alle future generazioni una vita che sembra un bel romanzo e fu storia quanto mai dolorosa e virtuosa!

Il Governo del Re, con un prelevamento di 20,000 lire dal fondo di riserva per le spese impreviste, chiesto dal ministro dell'interno col commento accennato sopra, rende un piccolo omaggio a sì grande memoria, integrando col suo contributo il patriottismo generoso del Molise!

Il numero **551** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Vista la disponibilità del fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di lire ventimila (L. 20,000) da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 179-*bis* e con la denominazione « Contributo alla spesa per l'erezione di un monumento a Gabriele Pepe in Campobasso » nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario in corso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. M. il Re,** *in udienza del 17 luglio 1910, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 8,700 dal fondo di riserva delle spese impreviste, occorrenti per compensi dovuti a funzionari dello Stato.*

SIRE!

Con decreto di Vostra Maestà del 14 aprile u. s. fu autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva delle spese impreviste di L. 4000, inscritte nel bilancio del 1909-910, per corrispondere i compensi dovuti ai funzionari che coadiuvano l'onorevole relatore per la Giunta generale del bilancio nei lavori d'indagine sui rendiconti consuntivi dello Stato degli esercizi dal 1906-907 al 1908-909 e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi 1905-906 e 1906-907.

Dovendosi ora apprestare i mezzi per retribuire analoghi lavori da compiersi durante il primo semetre dell'esercizio 1910-911, e poichè nel bilancio del tesoro non trovasi all'uopo inscritto alcuno speciale stanziamento, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà concessa al Governo dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale, ha deliberato di prelevare la somma necessaria in L. 8700 dal fondo di riserva per le spese impreviste, il quale fondo verrà reintegrato della somma che ora gli si sottrae con provvedimento legislativo da presentarsi alla ripresa dei lavori parlamentari.

Al prelevamento provvede il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà.

Il numero 552 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 20,000, rimane disponibile la somma di L. 980,000;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911, è autorizzata una 2ª prelevazione nella somma di lire ottomilasettecento (L. 8700) da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 161-*quinquies*, con la denominazione: « Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato, eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio », nello stato di previsione medesimo.

Art. 2.

Con provvedimento legislativo sarà provveduto alla reintegrazione della detta somma al capitolo n. 128: « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. », dello stato di previsione predetto per l'esercizio 1910-911.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Relazione di S. E. il ministro d'agricoltura, industria e commercio a **S. M. il Re,** *in udienza del 1° agosto 1910, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario delle Università agrarie* **di** *Mentana e di Castelchiodato (Roma).*

SIRE!

Con decreto 7 aprile 1910 la Maestà Vostra ordinava lo scioglimento dei Consigli d'amministrazione delle Università agrarie di Mentana e di Castelchiodato, entrambe esistenti nel comune di Mentana, provincia di Roma, nominando R. commissario straordinario per la temporanea gestione dei due enti l'avvocato Achille Gennari.

Ora il prefetto di Roma riferisce che molti provvedimenti riman-

gono ancora da adottare per dare un definitivo assetto alle rispettive amministrazioni di quelle Associazioni agrarie; e propone perciò che siano prorogati di altri tre mesi i poteri del R. Commissario.

Riconoscendo l'opportunità della proposta fatta dal prefetto, mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto, col quale si concede la proroga suaccennata.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data 7 aprile 1910, col quale vennero sciolti i Consigli di amministrazione delle Università agrarie di Mentana e di Castelchiodato, ambedue in comune di Mentana, provincia di Roma, e fu nominato R. commissario per la temporanea amministrazione dei due enti l'avvocato Achille Gennari;

Veduta la relazione del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio con la quale si propone che siano prorogati per altri tre mesi i poteri conferiti al R. commissario suddetto;

Veduti gli art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397, e 316 e 317 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269):

Sulla proposta del predetto Nostro ministro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati per altri tre mesi i poteri conferiti all'avv. Achille Gennari, quale R. commissario per la disciolta Amministrazione delle Università agrarie di Mentana e di Castelchiodato, entrambe esistenti in comune di Mentana, provincia di Roma

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO (Foggia)

AVVISO.

Si rende noto a chiunque possa averne interesse che la transazione stipulata il 10 giugno 1910 presso il Ministero dell'interno, sulla base del 70 0[0, tra il rappresentante della Commissione Reale pel credito comunale e provinciale, ed i creditori del comune di Motta Montecorvino, in provincia di Foggia, è stata approvata, con decreto 30 luglio 1910, dalle LL. EE. i ministri dell'interno e del tesoro; onde essa rimane definitivamente stabilita, ai termini e per gli effetti dell'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173.

Roma, 3 agosto 1910.

Il presidente
SCAMUZZI.

Direzione generale della sanità pubblica

Consigli sanitari provinciali.

Con R. decreto 1° agosto 1910 sono state accettate le dimissioni dei signori Bruni cav. ing. Alessandro, Tosco cav. ing. Epifanio, Pignatari dott. Pietro, da membri dei Consigli provinciali sanitari rispettivamente di Grosseto, Ascoli Piceno e Pavia, e che con R. decreto 1° agosto 1910 i signori Repanai dott. Gino, Bruni cav. ing. Alessandro, Pedone ing. Alberto, Stefanelli prof. dott. Pietro, Carrella dott. cap. Nicola, sono stati chiamati a far parte dei Consigli provinciali sanitari, rispettivamente di Pavia, Ascoli, Grosseto, Forlì, Pavia.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 22 maggio 1910:

Alicandri-Ciufelli Achille, segretario di 2ª classe, è collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 maggio 1910, con l'annuo assegno di L. 1000.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale di 1ª categoria, a decorrere dal 1° giugno 1910:

Invernizzi cav. Enrico, direttore capo divisione di 2ª classe a L. 7000, nominato direttore capo divisione di 1ª classe a L. 8000.

Torracca cav. Eugenio, referendario di 2ª classe a L. 7000, nominato direttore capo divisione di 2ª classe a L. 7000.

Durante cav. dott. Federico, capo sezione di 1ª classe a L. 6000, nominato referendario di 2ª classe a L. 7000.

Viamin cav. Pietro, id. id. a L. 6000, nominato referendario di 2ª classe a L. 7000.

Targioni cav. Vittorio, id. di 2ª classe a L. 5000, nominato capo sezione di 1ª classe a L. 6000.

Ghemi cav. dott. Francesco, id. id. a L. 5000, nominato capo sezione di 1ª classe a L. 6000.

Sorbilli cav. avv. Ismaele, primo segretario di 1ª classe a L. 4500, nominato capo sezione di 2ª classe a L. 5000.

Rinaldi cav. Luigi, id. id. a L. 4500, nominato capo sezione di 2ª classe a L. 5000.

Sciacovelli Giuseppe, id. di 2ª classe a L. 4000, nominato primo segretario di 1ª classe a L. 4500.

Altamura cav. Salvatore, id. id. a L. 4000, nominato primo segretario di 1ª classe a L. 4500.

Pani Francesco, segretario di 1ª classe a L. 3500, nominato 1° segretario di 2ª classe a L. 4000.

Cola dott. Umberto, id. id. a L. 3500, nominato primo segretario di 2ª classe a L. 4000.

Corvino dott. Giulio Alfonso, segretario di 2ª classe a L. 3000, nominato segretario di 1ª classe a L. 3500.

Lanzi dott. Pompeo, id. id. a L. 3000, nominato segretario di 1ª classe a L. 3500.

Talocci dott. Luigi, id. di 3ª classe a L. 2500, nominato segretario di 2ª classe a L. 3000.

Pietracaprina Giulio, id. id. a L. 2500, nominato segretario di 2ª classe a L. 3000.

Flandoli dott. Giov. Battista, id. di 4ª classe a L. 2000, nominato segretario di 3ª classe a L. 2500.

D'Angelo Giandomenico, id. id. a L. 2000, nominato segretario di 3ª classe a L. 2500.

Botti dott. Giuseppe, volontario, nominato segretario di 4ª classe a L. 2000.

Boncinelli Ettore, id., nominato segretario di 4ª classe a L. 2000.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Oddone cav. prof. Tancredi, capo sezione di 2ª classe, è collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 1910 e con l'annuo assegno di L. 2500.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Arabia avv. Guido, segretario di 2ª classe, è collocato in aspettativa per comprovati motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° giugno 1910 e con l'annuo assegno di L. 1000.

Somma comm. Giuseppe, referendario di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Gregori cav. Leopoldo, primo segretario di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Messeri Serafino, archivista di 1ª classe — Vacca Antonino, id. di 2ª classe — Ribechi Giovanni, id. id., sono collocati a riposo, in seguito a loro domanda, per avanzata età e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale di 1ª categoria a decorrere dal 1° luglio 1910:

Comitti comm. Enrico, referendario di 2ª classe a L. 7000, nominato referendario di 1ª classe a L. 8000.

Brancadoro cav. dott. Enrico, capo sezione di 1ª classe a L. 6000, nominato referendario di 2ª classe a L. 7000.

Leva cav. Giacomo, capo sezione di 2ª classe a L. 5000, nominato capo sezione di 1ª classe a L. 6000.

Marello cav. Francesco, primo segretario di 1ª classe a L. 4500, nominato capo sezione di 2ª classe a L. 5000.

Adrower dott. Gio. Batta, primo segretario di 2ª classe a L. 4000, nominato primo segretario di 1ª classe a L. 4500.

Savorani dott. Moisè, id. id. a L. 4000, id. id. a L. 4500.

D'Aquila dott. Ernesto, segretario di 1ª classe a L. 3500, nominato primo segretario di 2ª classe a L. 4000.

Pasquetti Paolo, id. id. a L. 3500, id. id. a L. 4000.

Moriconi Alfredo, segretario di 2ª classe a L. 3000, nominato segretario di 1ª classe a L. 3500.

Pedoja Luigi, id. id. a L. 3000, id. id. a L. 3500.

Giannattasio Pasquale, segretario di 3ª classe a L. 2500, nominato segretario di 2ª classe a L. 3000.

Pirrone Oreste, id. id. a L. 2500, id. id. a L. 3000.

Girotti Mario, segretario di 4ª classe a L. 2000, nominato segretario di 3ª classe a L. 2500.

Cammarota Carlo, id. id. a L. 2000, id. id. a L. 2500.

Guastadisegni dott. Nicola, volontario in aspettativa per servizio militare dal 1° dicembre 1909, nominato segretario di 4ª classe a L. 2000, continuando a rimanere in aspettativa per lo stesso motivo senza stipendio.

Amato Gennaro, volontario, nominato segretario di 4ª classe a L. 2000.

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

Sono approvate le seguenti disposizioni nel personale della carriera d'ordine dal 1° luglio 1910:

Biancoli Giuseppe, archivista di 2ª classe a L. 3000, nominato archivista di 1ª classe a L. 3500.

Faggi Augusto, applicato di 1ª classe a L. 2500, nominato archivista di 2ª a L. 3000, per anzianità congiunta a merito, con riserva di anzianità.

Bindi Luigi, id. di 1ª classe a L. 2500, nominato id. di 2ª classe a L. 3000, id. id.

Semidei Matteo, id. di 2ª classe a L. 2000, nominato applicato di 1ª classe a L. 2500.

Cividali Umberto, applicato di 2ª classe a L. 200, nominato applicato di 1ª classe a L. 2500.

Carra Giovanni, id di 2ª classe a L. 2000, nominato id. di 1ª classe a L. 2500.

Gregori Luigi, id. di 3ª classe a L. 1500, nominato id. di 2ª classe a L. 2000.

Panaro Francesco, id. di 3ª classe a L. 1500, nominato id. di 2ª classe a L. 2000.

Porcu Pietro, id. di 3ª classe a L. 1500, nominato id. di 2ª classe a L. 2000.

Simoneschi dott. Carlo, segretario di 2ª classe, è collocato in aspettativa a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1° giugno 1910, con l'annuo assegno di L. 1000.

Con R. decreto del 26 giugno 1910:

Borgia cav. nob. Eugenio, direttore capo divisione di 1ª classe, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 15 giugno 1910 con l'annuo assegno di L. 4000.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei Conti.

Adunanza del 29 dicembre 1909:

Cerù Elena, ved. Apostoli, sostituto procuratore generale, L. 2038.66.
Rickards Emilia, ved. Arcadipara, segretario, L. 492.50.
Reggio Tommaso, capitano, L. 2705.
Babuscio Francesco, capo verificatore tabacchi, L. 1354.
Tomanì Itala, ved. Bertolli, applicato, L. 567.33.
Mercandetti Enrica, ved. Bruna, capitano, L. 666.
Passini Angelo, sorvegliante forestale, L. 729.
Degli Angeli Giuseppe, guardia di città, L. 920.
Filippi Adelaide, operaia tabacchi, L. 300.
Orsini Filippo, vice cancelliere, L. 1300.
Facchetti Ernesto, nocchiere, L. 1533.40.
Marchetto Francesco, cancelliere, L. 1920.
Fiumedinisi Costantino, brigadiere guardie città, L. 1160.
Gaudioso Tommaso, comandante guardie carcerarie, L. 1600.
Saragoni Eugenia, ved. Luminasi, assistente universitario, L. 307.
Pacifico Nicola, archivista, L. 2246.
Ferri Amalia, operaia tabacchi (indennità), L. 650.70.
Ricci Mª Teresa, ved. Zapponini, ispettore polizia, L. 251.55.
Arioli Cristina, ved. Pozzoli, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 267.33.
Caseone Luigia, ved. Vozza, operaio marina, L. 233.33.
Riola Giovanni, capo torpediniere, L. 1694.
Maiorino Enrico, capitano, L. 3719.
Vissio Roberto, capo torpediniere, L. 1473.60.
Bertuetti Antonio, tenente colonnello, L. 4482.
Camesacchi Giovanni, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 1162.
Mora Giuseppe, sottobrigadiere finanza, L. 821.
Salvadori Antonia, ved. Lazzaron, cancelliere, L. 536.66.
Rinaudo Gaetana, operaia tabacchi, L. 538.34.
Capello Giovanni, tenente colonnello, L. 4300.
Buonfantini Luigia, ved. Ghilardoni, ispettore finanza, L. 1200.
Colamarco Carmine, ved. Nastri, operaio artiglieria, L. 100.
D'Anna Marco, guardia carceraria, L. 960.
Schioppa Gaetano, consigliere d'appello, L. 6036.
Pinnone Giuseppina, ved. Volpi, inserviente, L. 352.
Valerio Adelaide, ved. Campaner, operaio marina, L. 333.33.
De Melio Giovanni, capitano, L. 3382.
Giacchè Maria, ved. Montorsi, segretario, L. 1176.33.
Micossi Antonia, ved. Golzio, ufficiale doganale, L. 690.
Sala Antonio, professore, L. 2105.
Casari Lucio, orfano di Luigi, operaio artiglieria, L. 172.66.

Costanza Angelo, soldato, L. 540.
Motta Giovanni, padre di Giuseppe, caporale, L. 240.
Lenardic Amalia, ved. Sampieri, archivista, L. 1137.
Scetti Giuseppe, operaio marina, L. 600.
Fioretto Pietro, soldato, L. 300.
Meardi Davide, operaio guerra, L. 1200.
Toscano, orfano di Angelo, delegato P. S., L. 1100.
Olimpio Michele, guardia di città, L. 275.
Muci Pantaleone, soldato, L. 675.
Martini Adele, ausiliaria telegrafista, L. 1490.
Palazzesi Antonio, brigadiere postale, L. 1160.
Carli Vincenza, id. id., L. 1160.
Pu'gher Maria, ved. Trombetti, topografo, L. 1066.66.
Minucci Del Rosso Arrighetti Vittorio, capitano, L. 2536.
Montanari Cesira, operaia nelle manifatture dei tabacchi (indennità), L. 1287.45.
Zoffi Pietro, operaio marina, L. 820.
Manzo Anna, ved. Volturo, guardia di finanza, L. 175, di cui:
a carico dello Stato, L. 41.73;
a carico del comune di Napoli, L. 133.27.
Ravazza Vittorio, maggiore, L. 3728.
Vallarino G. Batta, operaio marina, L. 1000.
Ricciardi Serafina, ved. Francesco, operaio artiglieria, L. 151.33.
Scarponi Maria, ved. Cafarello, capo guardia carceraria, L. 319.66.
Caporale Bernardo, sotto capo id. id., L. 1040.
Perono Domenica, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 346.00.
Sartori Annunziata, id. id., L. 350.46.
Pezzi Ettore, commissario P. S., L. 4244.
Cusmano Rosalia, operaia nelle manifetture dei tabacchi, L. 434.65.
Bettoni Giuseppa, id. id., L. 300.
Valli Maria, id. id., L. 407.23.
De Filippis Adiutore, capitano, L. 2691.
Caramelli Luigi, cancelliere, L. 2323.
Gamba Vincenzo, maresciallo RR. carabinieri, L. 1162.
Silvestrucci Giuseppe, guardia città, L. 920.
Ratti Caterina, ved. Canda, verificatore tasse (indennità), L. 2550.
Formichella M[a] Teresa, ved. Corsale, cancelliere, L. 533.33.
Valenti Pasquale, capo timoniere, L. 1694.
Zappalorto Giuseppe, sottobrigadiere finanza, L. 821.
Gabutti Pietro, maggiore generale, L. 7331.
Trucchi Andrea, magazziniere privative, L. 3600.
Pastore Giuseppa, ved. Fusco, ufficiale postale, L. 488.63.
Ferrara Francesco, ufficiale telegrafico (indennità), L. 3694.
Gualano Saverio, custode, L. 1152.
Velluttini Pasquale, orf. Francesco, operaio marina, L. 168.
Chelazzi Oreste, presidente tribunale, L. 4193.
Stel Vittorio, capo guardia carceraria, L. 960.
Wagner Teresa, ved. Mandalari, direttore segreteria, L. 1991.
Tramontana Santa, ved. Fecci, ufficiale scrittura (indennità), L. 6000.

Adunanza del 5 gennaio 1910.

Ciravegna Giovanni, tenente colonnello, L. 32.33.
Stasulli Domenico, maresciallo finanza, L. 746.23.
Rasciotto Maria, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 403.03.
Coltri Angela, ved. Setti, operaio guerra, L. 150.
D'Urso Gaetano, brigadiere postale, L. 957.
Babalà Luigia, ved. Bedin, operaio marina, L. 239.17.
Lauro Edmonda, ved. Lauro, aiuto contabile, L. 813.33.
D'Aiello Raffaele, tenente colonnello, L. 4165.
Bezzadore Pietro, archivista capo, L. 2600.
Checchini Giacomo, inserviente, L. 820.
Valente Giovanni, maresciallo guardie città, L. 1440.
Angeloni Eugenio, agente P. S., L. 960.
Nicolini Angelo, capitano, L. 2855.
Devecchi Alfredo, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 1162.
Fornaro Sante, sottocapo cannoniere, L. 679.20.
Molino Rosaria, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 492.39.
Guerrieri-Cortesi Emilio, vice brigadiere nei RR. carabinieri, L. 575.
Francioni Alfonso, brigadiere id., L. 843.60.
Falcioni Francesco, appuntato id., L. 480.
Clerici Luigi, maresciallo id., L. 1274.
Angelotti, orf. di Pompeo, vice cancelliere, L. 450.
Vergani Ginevra, ved. Biazzi, ragioniere artiglieria, L. 627.66.
Carpoca Clementina, ved. Campesato, capitano, L. 965.33.
Vandelli Zeffirina, operaia nelle manifatture dei tabacchi (indennità), L. 1090.35.
Brambilla Martino, capitano, L. 3357.
Archino Paola, ved. Bonavia, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 300.
Galassi Ippolita, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 362.26.
Bono Caterina, ved. Zappa, operaio artiglieria, L. 250.
Pertile Maria, ved. Dolfin, agente imposte, L. 1370.
Morra di Lavriano Carlo, capitano, L. 2895.
Prezia Michele, brigadiere postale, L. 994.
Brasi Angela, ved. Cazzonovich, operaio marina, L. 262.50.
Corvino Fortunata, ved. Apuzzo, id., L. 187.50.
Capriola Rosa, ved. Forte, scrivano locale, L. 360.
Oldani Carlo, ufficiale doganale, L. 2431.
Panini Vittorio, maggiore, L. 3714.
Brivio Francesco, capitano, L. 2354.
Mazza Concetta, ved. Previtera, guardia caceraria, L. 254.
Marchiari Angelo, operaio marina, L. 577.50.
Coppola Antonio, id., L. 1000.
Emanueli Cesare, id., L. 612.50.
Aiello Pietro, id., L. 900.
Gaggero Rosa, operaia nelle manifatture dei tabacchi (indennità), L. 601.80.
Marinello Maria, ved. Donato, disegnatore (indennità), L. 1300.
Colosimo Federico, agente P. S., L. 828.
Vezzelli Desolina, operaia nelle manifatture dei tabacchi (indennità), L. 956.25.
Ranieri Vincenzo, capo cannoniere, L. 1120.
Cerboni M[a] Adele, vedova Cerruti, direttore scuola d'applicazione, L. 2271.66.
Carpignano Marianna, ved. Lazzaro, verificatore tasse fab. (indennità), L. 2975.

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1[a] pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0 cioè n. 327,505 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,190,794 dell'ex-consolidato 5 0[0), per lire 630 - 588 e n. 350,894 d'iscrizione (già n. 1,226,036 del 5 0[0), per L. 228.75 - 213.50, al nome di Bruno-Armisoglio o Armissoglio *Felicina*, *Giustina* ed Andrea fu Giuseppe, minori, sotto la tutela di Cesare Augusto Gallo, domiciliati in Sassari, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bruno-Armissoglio *Maria-Felicita-Giustina*, *Giustina-Maria-Salvatora-Adele* ed Andrea fu Giuseppe, minori, ecc. . . . . (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 6 agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 410,749 di L. 3.75 (corrispondente al n. 1,306,902 di L. 5 consolidato 5 0[0) al nome di *Roberti* Gennaro fu Vincenzo, minore sotto la tutela di Antonio Squitieri fu Gaetano, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Roberto* Gennaro fu Vincenzo, ecc... (come sopra) vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 422,217 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (già n. 1,320,817 del consolidato 5 0[0) per L. 750, al nome di Valentini Vittorio di Bernardo, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Valentini Vittorio di Bernardo, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0/0, n. 316,172 di L. 67.50 (già consolidato 5 0[0 n. 1,172,154 di L. 90) al nome di Bozzello *Battista, Giacomo e Caterina di Domenico*, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da quest'ultimo, domiciliati in Lugnano (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bozzello *Giovanni-Battista, Savino-Giacomo e Catterina di Domenico-Pietro*, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 321,459 di L. 11.25 (già n. 1,181,165 di L. 15 cons. 5 0[0 e n. 321,458 di L. 11.25 (già n. 1,181,160 di L. 15 cons. 5 0[0) la prima al nome di Chiodini *Ferdinando* fu Severino, minore, sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Giovanni ved. Chiodini Severino, e la seconda al nome di Chiodini Francesco, Annunziata, Luigia, Stefano, *Ferdinando* e Prospero fu Severino, minori, come sopra, con vincolo d'usufrutto a favore della mentovata Bianchi Rosa fu Giovanni ved. Chiodini, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi la prima a Chiodini *Francesca-Maria-Rosa-Ferdinanda* fu Severino, minore ecc., e la seconda a Chiodini Francesco, Annunziata, Luigia, Stefano, *Francesca-Maria-Rosa-Ferdinanda* e Prospero fu Severino, minori ecc. (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 300,547 di L. 45 (già n. 1,146,463 del cons. 5 0[0), al nome di Isolabella Maria, Teresa, *Luigi, Emilio* ed Isolina fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Parodi Caterina fu Andrea, vedova di Isolabella Giovanni, domiciliati in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Isolabella Maria, Teresa, *Giovanni-Luigi, Emilia,* ed Isolina fu Giovanni, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0 n. 309,680 di L. 405 (già 5 0[0 n. 1,162,361 di L. 540) al nome di *Bertirotti* Maria-Pia fu Antonio, nubile, domiciliata a Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Bertirotty* Maria-Pia fu Antonio, nubile, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 e 3.50 0/0 cioè n. 183,206 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (già n. 877,621 del consolidato 5 0[0) per L. 93.75 - 87.50, al nome di *Dalamara Elisabetta* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Rodriguez *Maria-Francesca* fu Ferdinando, domiciliata a Messina, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Palamara Ferdinan-*

dina-Eugenia-Elisabetta fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Rodriguez *Francesca* fu Ferdinando, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

1° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75 - 3.50 0[0 del certificato del consolidato 5 0[0 n. 441,336 di L. 650 a favore di Tornielli Marianna fu Agabio vedova Bonfantini, domiciliata in Vergano (Novara), portante a tergo due dichiarazioni di cessione, l'una della titolare a favore di Mazza Felice fu Natale, e la seconda del detto Mazza Felice a favore di Mazza Andrea fu Natale.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di tale certificato, contenente le succennate dichiarazioni di cessione è stato unito al nuovo certificato 3.75 - 3.50 0[0 n. 71,721 di L. 487.50, emesso in sostituzione per conversione formandone parte integrante e che perciò non ha isolatamente alcun valore.

Roma, 6 agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

2° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel cons. 3.75 - 3.50 0[0 del certificato del cons. 5 0[0 n. 18,720, della rendita di L. 130, intestato a Benedetti Antonio fu Giuseppe, portante a tergo dichiarazione di cessione fatta addì 23 marzo 1871 dal titolare a favore di Menghini Agnese fu Leonildo, moglie del titolare stesso e sul *recto* del secondo mezzo foglio altra dichiarazione di cessione in data 27 aprile 1875 fatta dalla detta signora Menghini a favore dell'Istituto d'arte e mestieri in Fermo.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il predetto certificato, contenente le dichiarazioni di cessione suaccennate, è stato unito al nuovo corrispondente certificato consolidato 3.75 - 3.50 0[0, n. 8370 emesso in sostituzione, per conversione, formandone parte integrante, e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 26 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 agosto, in L. 100.62.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 8 al giorno 15 agosto 1910, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 100.60.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

6 agosto 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,22 12	102,34 12	**103,84 31**
3 1/2 % *netto*	103,95 87	102,20 87	**103,60 68**
3 % *lordo*	72,29 17	71,09 17	71,45 20

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle Antichità e Belle arti

CONCORSO al posto di professore di canto nel R. conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Milano.

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, anche per esami, al posto di professore di canto nel R. conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Milano, con l'annuo stipendio di L. 2500, e con l'obbligo di 18 ore di insegnamento settimanale, e con orario anche pomeridiano. Gli altri obblighi inerenti al detto posto risultano dallo statuto del conservatorio, approvato con R. decreto del 25 settembre 1898, n. CCCXXIV (parte supplementare).

La nomina del candidato prescelto non sarà definitiva se non dopo almeno due anni di reggenza, i quali però, nel caso della conferma, saranno computati come anni di servizio utile per la pensione.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 1, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e Belle arti) non più tardi del 15 settembre 1910, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

a) fede di nascita (da cui risulti che il candidato non ha oltrepassato l'età di anni 45);

b) certificato di buona condotta;

c) certificato di penalità;

d) certificato di sana costituzione fisica; questi tre ultimi di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

I concorrenti dovranno pure indicare nella domanda il loro domicilio e rimettere al Ministero un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso avrà facoltà, ove lo stimi necessario, di chiamare tutti, o quelli fra i concorrenti che a tale scopo avrà designati, a sostenere un esame che consterà delle seguenti prove:

1. Scritta: dissertazione sopra un tema riguardante la fisiologia degli organi vocali in rapporto alla tecnica del canto, assegnato dalla Commissione esaminatrice ed estratto a sorte un giorno avanti l'esame.

2. Orale: rispondere a domande concernenti l'insegnamento o la letteratura didattica e storia del canto.

3. Pratica: impartire, in presenza della Commissione esaminatrice, una lezione ad alcuni alunni esordienti, ed insegnare un pezzo di musica italiana dell'epoca aurea del canto ad un alunno provetto.

4. *Ad libitum*: presentare alla Commissione esaminatrice qualche saggio di alunni propri già in carriera.

Roma, 31 luglio 1910.

Il ministro
CREDARO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Abbiamo già accennato al rincrudelirsi della questione cretese, rilevando però come da parte sua la Grecia rivolgesse ogni sforzo al mantenimento dello *statu quo* decretato dalle potenze protettrici, evitando ogni motivo di conflitto colla Turchia, mentre altrettanto non può dirsi della Turchia. Ma oggi sembra che i Greci stiano per abbandonare quella linea prudenziale che hanno finora seguito e un dispaccio da Parigi, 6, dice:

I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Atene:

Malgrado le decisioni anteriori la lista dei candidati del partito Rhallis alle elezioni dell'assemblea nazionale greca comprenderà cinque notabilità cretesi.

Nel pubblicare la notizia il *Temps* la commenta con queste parole:

Se la notizia delle candidature cretesi sarà confermata, le potenze ne segnaleranno i possibili danni che ne deriverebbero allo scopo di ottenere che le candidature siano ritirate.

I giornali della sera parigini pubblicano un colloquio di Theotokis, ministro di Grecia, col presidente del Consiglio Briand, intorno alla situazione politica greca.

Briand disse:

In Grecia si è, in questo istante, indignati contro la Francia a causa della questione di Creta. Si dice che la Repubblica abbia osteggiato i piani greci. Il giudizio è erroneo. L'ora della soluzione del problema cretese non è scoccata ancora. Sino a che la Turchia sarà eccitata, non si potrà far nulla nella faccenda di Creta. In Grecia s'ignora come la Francia abbia fatto a respingere la proposta russa di rioccupare Creta o di farla governare dagli ammiragli. Questa proposta, che avrebbe risolto la questione in modo deplorevole, fu combattuta dal nostro Governo. Dite ora se la Francia non salvò l'isola? E questo intervento efficace della Repubblica non dimostra il suo interesse per la Grecia e per i cretesi?

Conviene che la Grecia e conviene che Creta comprendano come stia nel loro utile di lasciare in disparte per ora la questione candiotta. Non si deve fare atto alcuno che possa suscitare nuovi avvenimenti diplomatici. Soprattutto non si devono creare continui incidenti. Bisogna attendere che i diritti della Porta cadano naturalmente in prescrizione. Per giungere a ciò, è necessario evitare qualsiasi gesto che possa far sorgere incidenti diplomatici. Ecco quale politica dovete seguire. E ricordate che la politica della Grecia è la politica dei cretesi. Le grandi potenze non possono attualmente sciogliere il problema in modo radicale a causa dell'eccitamento che regna in Turchia. La faccenda della bandiera, la faccenda del giuramento, la faccenda della convocazione dell'assemblea alla Canea, la faccenda del memoriale inviato alle potenze dal Governo Venizelos, tutte queste faccende, infine, furono, a mio giudizio, errori diplomatici. Esse diedero risultati contrari agli attesi. Eccitarono la Turchia e corse poco che la questione fosse rovinata per sempre. Il vostro errore sta nella vostra impazienza e nel vostro convincimento di poter costringere le potenze a fare ciò che non possono fare adesso.

Tuttavia non dobbiamo temere per la sorte e per l'avvenire di Creta. Lo *statu quo* sarà rispettato. È tanto di guadagnato per voialtri. La proposta russa avrebbe recato danno gravissimo; grazie a noi, fu respinta.

***

Il *Daily Express* ha un notevole articolo intorno ai titoli dei regnanti europei per venire a questa proposta:

Re Giorgio in occasione della sua incoronazione, che avverrà nel giugno dell'anno venturo, adotti il titolo d'Imperatore della Granbretagna, come si conviene per uno Stato che è formato dalla collegamento di parecchi Stati sovrani, quali ad esempio è l'Impero d'Austria-Ungheria.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. AA. RR. il duca e la duchessa d'Aosta, viaggianti in forma privata, transitarono iersera da Roma, diretti a Stresa, ove sono giunte oggi alle ore 12.57.

Le LL. AA. RR. giunte col treno di Napoli alle ore 20.15 ripartirono alle 21.10 col direttissimo di Firenze-Bologna.

S. A. R. il duca di Genova, accompagnato dal suo aiutante di campo, conte Marenco Moriondo, giunse l'altrieri a Stresa a mezzogiorno, in automobile, per visitare S. A. R. la duchessa Elisabetta.

L'incontro fu commoventissimo.

Il duca, colpito da doppio immenso dolore, ripartì alle 13.30 pel castello di Agliè, ove si trova inferma S. A. R. la duchessa Isabella.

***

Il Bollettino pubblicato iersera sulle condizioni di salute di S. A. R. la duchessa di Genova Madre, reca:

« Condizioni quasi invariate da stamane. Funzione renale più abbondante. Polso 76 — Momenti non troppo lunghi di depressione.

« Stato generale di grande debolezza, ma soddisfacente.

« Complessivamente si ha un lentissimo, ma progressivo miglioramento ».

***

S. A. R. la duchessa Isabella desta nel suo stato di salute, ad Agliè, fondate speranze di guarigione.

Il Bollettino medico pubblicato iersera alle 19.10, così informa:

« Oggi giornata discretamente buona. Risoluzione procede lenta e graduale. Temperatura massima alle ore diciotto 38.2. — Firmati: Graziadei, Colla, Prato e Besozzi ».

*** Il miglioramento di entrambe le Auguste Signore è confermato dagli ulteriori bullettini medici.

S. E. Luzzatti. — Iersera, col direttissimo delle 20.40, è partito per Torino S. E. il presidente del Consiglio Luzzatti, accompagnato dal cav. Potenza, dell'ufficio stampa, in funzioni di segretario particolare.

Erano alla stazione le LL. EE. i ministri Spingardi e Ciuffelli e i sottosegretari di Stato Calissano, Di Scalea, Guarracino e Pavia, il comm. Rossi, vice direttore generale della pubblica sicurezza e il consigliere delegato comm. Errante.

S. E. Tedesco ad Avellino. — L'altro ieri S. E. il ministro

del tesoro giunse alle 9.15 ad Avellino accompagnato dal suo segretario particolare avv. Tabassi.

Erano a riceverlo gli onorevoli Capaldo e Caputi, il prefetto comm. Sansone, le autorità civili e militari, la Deputazione e il Consiglio provinciale, le rappresentanze della magistratura e di tutti gli uffici del capoluogo.

Il corteo sul lunghissimo stradale che dalla stazione conduce in città comprendeva oltre 300 carrozze. Al rione Porta Puglia il Comitato per le onoranze e circa venti Associazioni con bandiere e musiche in mezzo ad una calca immensa di folla plaudente, tributarono solenni omaggi di simpatia al ministro. Dalle vie e dai balconi, tutti pavesati con festoni e bandiere tricolori, partiva ininterrotto, lungo tutto il percorso, fino al palazzo della Prefettura, un interminabile applauso.

Dal balcone centrale del palazzo della Prefettura S. E. Tedesco ringraziò la cittadinanza con parole commosse affermandosi orgoglioso di essere cittadino onorario avellinese e grato per la odierna manifestazione di affetto, che segna il giorno più bello dei venti anni della sua vita pubblica, promise di mantenersi costantemente fedele al suo ideale per il risorgimento economico e commerciale di quella città e concluse gridando: « Viva la provincia di Avellino! Viva il capoluogo! »

Alla sera, alle ore 20, il prefetto, comm. Sansone, offrì all'on. ministro un pranzo al quale intervennero anche le autorità cittadine e le notabilità della Provincia. Ai numerosi brindisi rispose S. E. Tedesco, chiudendo con un applauditissimo brindisi a S. M. il Re, sintesi del pensiero nazionale, interprete dell'anima del popolo, sicuro e leale custode dei destini della patria.

Una imponentissima fiaccolata, preceduta dal concerto cittadino, percorse alle ore 21 le vie principali della città.

Al palazzo provinciale, chiamato dalle fragorose ovazioni della folla che gremiva la piazza della Libertà ed il corso Vittorio Emanuele, il ministro Tedesco si affacciò al balcone, ringraziò ripetutamente la cittadinanza per l'affettuosa, indimenticabile dimostrazione, e rinnovò la promessa di dedicare tutta la sua energia al benessere di Avellino.

La città era sfarzosamente illuminata.

La manifestazione di ammirazione e di affetto per l'on. ministro Tedesco, al quale la nativa Irpinia volle con animo grato tributare altissimo omaggio, riuscì veramente solenne.

Ieri dalle 9 alle 13 S. E. Tedesco ricevette nel grande salone del palazzo della prefettura numerose rappresentanze di vari Comuni della Provincia, tra le quali quella di Bisaccia, che gli presentò una artistica pergamena contenente la nomina a cittadino onorario, e quelle dei sette Comuni di Vallo di Lauro che gli offrirono un ricco *album*.

Alle ore 11.30 il Comitato per le onoranze, accompagnato dalle varie rappresentanze del capoluogo, ha presentato al ministro un magnifico *album*, contenente parecchie migliaia di firme, foggiato a forma di bolla antica in pergamena e chiuso con nastro, al quale è attaccata una grande medaglia d'oro, recante da un lato lo stemma di Avellino e dall'altro la seguente iscrizione: « A Francesco Tedesco, Avellino riconoscente per la direttissima Napoli-Avellino ».

Parlarono il presidente del Comitato cav. Romagnoli, l'avv. Carpenito e il segretario dell'Intendenza di finanza, dott. Ernesto La Scala, per i funzionari dello Stato.

Interrotto spesso da fragorosi applausi, rispose a tutti S. E. il ministro, concludendo fra l'indescrivibile entusiasmo degli astanti, con un evviva alla Provincia e alla città di Avellino.

S. E. Leonardi-Cattolica in Liguria. — S. E. il ministro della marina, l'altrieri, a Spezia, accompagnato dall'ammiraglio Moreno, comandante del dipartimento e direttore delle costruzioni, visitò lo scalo della grande nave *Conte di Cavour*, prendendo vivo interessamento agli esperimenti fatti con modelli della nave stessa nella vasca Fraude.

Il ministro visitò poi la centrale elettrica e le officine elettriche. Nel pomeriggio, salito sulla *San Marco*, si recò al silurificio di San Bartolomeo. Quindi visitò il Corpo reale equipaggi e l'ospedale marino.

Ieri, nel pomeriggio, S. E. il ministro, accompagnato dal vice ammiraglio Moreno, comandante la piazza, visitò la fabbrica di cannoni Wickers-Terni a Fossamastra, dove venne ricevuto dall'ingegnere Giuseppe Orlando, e poscia si recò allo stabilimento della Fiat-Sangiorgio, dove esaminò i progetti dei due sommergibili della marina in costruzione, e quindi al cantiere navale del Muggiano.

Alle ore 17 S. E. il ministro ricevette all'Hôtel Croce di Malta il sindaco di Spezia avv. Faci e l'on. deputato D'Oria.

Per il centenario della nascita di Cavour. — Da ieri e sino a tutta la giornata di domani, i treni nn. 4, 6, 8, in partenza da Roma avranno una o più vetture (a seconda del bisogno) a disposizione dei signori senatori e deputati che si recano a Torino. Il giorno 10 agosto, poi, sarà effettuato un treno speciale in partenza da Milano alle ore 6.45 con arrivo a Torino alle ore 9.15 a disposizione dei signori senatori e deputati.

Il Congresso per la pace. — Il prof. Angelo De Gubernatis, rappresentante dell'Italia al Congresso internazionale della pace a Stoccolma, ha inviato a S. E. il presidente del Consiglio, on. Luzzatti, il seguente telegramma:

« Stoccolma, 5. — Il Congresso della pace, terminando oggi i suoi lavori, acclamava entusiasta Roma sede del futuro Congresso dell'ottobre 1911, il Re d'Italia alto patrono e Luigi Luzzatti presidente onorario confidandomene l'organizzazione.

« *De Gubernatis* ».

Per la Galleria nazionale di Belle Arti — S. E. il ministro della istruzione, conforme alla sua decisione precedente, eseguendo le designazioni del Consiglio superiore delle Belle arti (sezione 3ª), ha acquistato per la galleria nazionale di Roma le opere seguenti:

« *Ritorno* di Adolfo Monticelli e *Irene* di Ignazio Zaluaga ».

Tanto l'illustre pittore spagnuolo quanto il proprietario francese del quadro di Adolfo Monticelli per deferenza verso lo Stato italiano e la galleria di Roma hanno acconsentito ad una eccezionale riduzione nei prezzi delle rispettive opere.

Pel XX Settembre. — Il Comitato permanente per la festa nazionale del XX Settembre ha diramato una circolare a tutte le Associazioni politiche ed economiche di Roma per invitarle a prepararsi per solennizzare nel miglior modo possibile la festa del XX Settembre.

Elezione politica. — Collegio di Vigone. — Risultato definitivo:

Iscritti 3467; votanti 2856 — Grosso Campana ebbe voti 933; Mauri 731; Boselli 656; Vignolo 490; Casot voti 27.

È stato proclamato il ballottaggio tra Grosso-Campana e Mauri.

Italiani all'estero. — Un telegramma da Buenos Aires in data di ieri l'altro informa che l'ing. comm. Luiggi, l'egregio commissario italiano per l'Esposizione nella metropoli argentina, ha offerto un banchetto all'ing. Silvestri, la cui opera ha tanto contribuito all'affermazione italiana nella Repubblica argentina.

L'ing. Silvestri ripartì l'altro ieri stesso per l'Italia.

Tra i presenti al banchetto si notavano gli onorevoli Camera e Miliani.

*** Il duca di Camastra ha dato, ieri, a Bruxelles, nel padiglione d'Italia, un grande ricevimento in onore della Giuria italiana a quell'Esposizione.

Erano presenti fra gli altri il ministro d'Italia conte Bonin Longare, il principe Prospero Colonna, la principessa di Sonnino, la duchessa di Arenberg, la duchessa di Ursel, la contessa Spoelberck, la contessa Cicogna, le signore Uttini, Piquet, Mochel, Cagli, Ascarelli, Santarelli, Peyretti, gli onorevoli deputati Pinchia, Pietravalle, Montù, Hierschel, il duca d'Eboli, il conte Cicogna, il cav. Bonardi, lo scultore Nicolini, il cav. Ugo Aliberti, il capitano Samaja, il comm

Todros, l'ing. Gatti-Casazza, il cav. Orlandi, il comm. Pastore, il cav. Pini, il comm. Rebora e numerose altre notabilità.

Il duca di Camastra è stato vivamente felicitato per avere offerto l'occasione di ammirare sotto un nuovo aspetto il magnifico edifizio, con squisito senso artistico, che fu ideato dall'arch. Marcello Piacentini e decorato dal pittore Galileo Chini.

Movimento commerciale. — Il 6 corrente, a Genova, furono caricati 1052 carri, di cui 356 di carbone pel commercio e 102 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 308, di cui 88 di carbone pel commercio e 43 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 299, di cui 171 di carbone pel commercio e 39 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 256, di cui 27 di carbone pel commercio e 71 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 97, di cui 51 di carbone pel commercio e 2 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La prima divisione navale della forza armata del Mediterraneo è partita da Spezia per Gaeta.

La R. nave *Regina Margherita* batte bandiera di comando, alzando l'insegna del vice-ammiraglio De Orestis.

A Gaeta, nel pomeriggio di ieri, giunsero le RR. navi *Elena* e *Napoli* appartenenti alla seconda divisione navale, comandata dall'ammiraglio Amerio D'Aste, *Pisa* appartenente alle quarta divisione, della quale le navi *Vittorio Emanuele* ed *Amalfi* si sono ancorate a Formia, al comando del contrammiraglio Boet, e tre squadriglie di cacciatorpediniere.

Dopo il ritornimento e il concentramento della squadra che partecipa alle manovre, tutte le navi ripartiranno domani, 9 corrente, al comando dell'ammiraglio Bettolo che lo stesso giorno s'imbarcherà a Gaeta.

Marina mercantile. — Il *Città di Torino*, della Veloce, ha proseguito da La Guaira per Genova. - Il *Siena*, della Società Italia, ha transitato da Gibilterra per Genova. - L'*Argentina*, della Veloce, è giunto a Rio Janeiro, da dove ha proseguito per Santos e Buenos-Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 6. — Il numero dei casi di colera a Pietroburgo ha raggiunto i 179 in una sola giornata.

BERLINO, 6. — Il principe ereditario intraprenderà probabilmente nel prossimo novembre un viaggio di studi nell'Asia orientale e visiterà anche le Indie.

BERLINO, 6. — Si annuncia ufficialmente che le corazzate *Weissenburg* e *Kurfürst Friedrich Wilhelm* sono state vendute al Governo ottomano al prezzo di nove milioni di marchi.

SAN SEBASTIANO, 7. — Sono giunti due squadroni di cavalleria. Le stazioni ferroviarie vicine sono occupate dalla truppa. Nell'interno della città vi sono oltre duemila cattolici. L'aspetto delle vie si mantiene completamente tranquillo.

Il capitano generale ha conferito col presidente del Consiglio, Canalejas, al quale ha dato assicurazioni che l'ordine pubblico non sarà turbato.

Stanotte è giunto il ministro degli affari esteri, Garcia Prieto. È stata tenuta alla stazione una conferenza sullo stato del conflitto.

I deputati ed i senatori cattolici si sono riuniti, da parte loro, per organizzare un'altra manifestazione: è probabile che si celebrerà la vittoria di Pamplona.

SAN SEBASTIANO, 7. — Le autorità hanno preso fin dalle 5 del mattino le disposizioni necessarie per evitare disordini. Truppe di cavalleria e fanteria appartenenti alla guarnigione della città hanno cominciato ad occupare la strada nazionale proveniente dalla Francia e le strade provinciali. Le truppe hanno consegne molto severe: esse debbono impedire a qualunque costo il minimo incidente. Gli abitanti cominciano ad uscire per le vie. Una certa preoccupazione si scorge sui loro visi. I tram circolano verso le 6.30. In ogni vettura vi è un gendarme.

Secondo informazioni raccolte alle stazioni del Nord e di Bilbao i treni di iersera e i primi treni di stamane sono arrivati zeppi di cattolici delle campagne. Le stazioni sono occupate da una seziono di cavalleria e dalla guardia civica.

Numerosi gruppi della gioventù basca sono arrivati e verso le sette del mattino cominciano a percorrere i viali destando un po' di panico nella popolazione che sembra in attesa di qualche avvenimento.

WINNIPEG, 6. — Un treno speciale che reca il presidente del Consiglio Laurier che sta compiendo un giro nella regione occidentale del Canadà, ha avuto uno scontro con un treno in corsa presso Regina.

Laurier è rimasto ferito a una gamba e Graham, ministro delle ferrovie, è rimasto contuso a un ginocchio.

SAN SEBASTIANO, 6. — In seguito alla decisione presa dai cattolici di sospendere la loro manifestazione, la città è completamente tranquilla.

BUDAPEST, 6. — La Camera dei deputati si è aggiornata oggi al 27 settembre.

COSTANTINOPOLI, 6. — Si è constatato che le voci diffuse ieri di un ammutinamento delle truppe sono senza fondamento.

Si trattava, a quanto si dice, di esercitazioni di tiro a segno.

LISBONA, 6. — Si annunzia ufficialmente che è stato firmato tra il Portogallo e gli Stati Uniti dell'America del Nord, l'accordo relativo al reciproco trattamento della nazione più favorita nella applicazione delle tariffe doganali.

COSTANTINOPOLI, 6. — Il Sultano ha ricevuto oggi in udienza, col cerimoniale solenne, la Missione straordinaria inglese, venuta a notificargli l'avvento al trono del Re Giorgio V.

Ha avuto quindi luogo a Corte un pranzo di gala in onore della Missione.

SAN SEBASTIANO, 6. — Tutta la mattina e nel pomeriggio ha regnato in città assoluta tranquillità.

Alcuni gruppi di persone provenienti dalle campagne, giunti stamane, ignorando la decisione del Comitato cattolico di sospendere la dimostrazione, passeggiano tranquillamente sulla spiaggia e per le vie, in attesa dei treni che li riportino ai loro paesi.

Il reggimento di cavalleria *Princesa* è qui arrivato alle ore 3 del pomeriggio ed è stato ricevuto dalle autorità alla presenza di numerosa folla.

Il governatore civile, barone Della Torre, si è mostrato molto soddisfatto della decisione presa dai cattolici.

Riparti della guardia civile perlustrano i dintorni della stazione di Bilbao per reprimere qualsiasi tentativo di disordini.

DEVONPORT, 6. — È stato varato oggi felicente l'incrociatore corazzato *Lion* costruito in otto mesi. L'incrociatore stazza 26,000 tonnellate ed avrà una velocità di 30 nodi. Le macchine svilupperanno una forza di 70,000 cavalli.

PORTSMOUTH, 6. — È avvenuta oggi un'esplosione a bordo del sottomarino *A. 1°*. Il luogotenente Lunsdon è rimasto gravemente ferito. Egli è stato lanciato dall'esplosione fuori del boccaporto ad una altezza di 16 piedi ed è caduto in mare.

Una gamba del luogotenente è stata ritrovata sulla poppa della nave.

L'accidente è avvenuto fuori della stazione dei sottomarini.

Si dice che due ufficiali e nove uomini siano rimasti annegati.

PIETROBURGO, 7. — La stampa dice che dal principio della epidemia del colera vi sono stati in tutta la Russia 457,720 e 277,642 decessi.

VINNIPEG, 7. — Il primo ministro sir Wilfrid Laurier continuerà il suo viaggio. Le sue contusioni sono lievi. Nessuna persona del suo seguito ha riportato ferite gravi.

GRANATA, 7. — Nel comune di Rubite è crollato un ponte in costruzione. Due operai sono rimasti uccisi e parecchi altri feriti.

VIENNA, 7. — La *Neue Freie Presse* ha da Trieste in data di ieri:

Venizelos è qui giunto e ripartirà oggi stesso per Venezia, ove soggiornerà alcuni giorni; ripartirà poscia per Vienna.

SAN SEBASTIANO, 7. — Il pomeriggio è trascorso assolutamente calmo e malgrado la grande animazione causata dalla corrida dei tori non si teme più alcun incidente.

TEHERAN, 7. — È stato proclamato lo stato d'assedio. Le piazze sono occupate dalla polizia e dalla gendarmeria. I bakhtyaris hanno occupato i locali del Parlamento ed hanno preparato tutto per la resistenza.

TEHERAN, 7. — Ieri al tramonto spirò il termine per la consegna delle armi da parte dei fidais. Molti di essi si sono accampati in un grande giardino nel centro della città.

Il Governo inviò truppe che ne sorvegliano le vicinanze. Un distaccamento di bakhtyaris è stato trovato nelle vicinanze del Medjliss.

Cento cosacchi persiani entrarono ieri in città.

Si crede che questa brigata sia tenuta pronta a far fuoco sulla città, con mitragliatrici, al primo ordine.

Sattar Khan ha dichiarato che egli non voleva consegnare le armi che dietro il pagamento di una indennità.

Lo stato d'assedio è rigorosissimo.

Poco dopo le due è cominciato un combattimento che dura tuttora.

Il giardino dove si trovano i Fidais è completamente circondato.

Il ministro di Germania e i membri dell'Ambasciata di Turchia hanno tentato stamane di interporre i loro uffici per giungere ad un accomodamento, ma il Governo avrebbe rifiutato di trattare con i ribelli tranne che direttamente.

SAN SEBASTIANO, 8. — Il ministro degli esteri, intervistato, ha dichiarato che la tranquillità è assoluta in tutte le provincie basche. Non vi è più da temere alcun incidente.

Il ministro ha telegrafato al Re Alfonso che la giornata di ieri è trascorsa tranquillamente.

Quanto all'allarme dell'opinione pubblica, il ministro lo giudica naturale, dati gli avvenimenti. Tutti i detenuti, salvo tre o quattro, saranno rimessi in libertà stamane.

Il Re ritornerà a San Sebastiano il 28 corr.

TEHERAN, 8. — Le truppe del Governo hanno impiegato cannoni a tiro rapido e da assedio contro i Fidais, i quali hanno consegnato le armi. Sono stati fatti prigionieri i loro capi Satar Khan e Baghir Khan. Satar Khan è ferito.

S'ignora il numero dei morti e dei feriti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

7 agosto 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	755.91.
Umidità relativa a mezzodì	46.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 26 9.
	minimo 16.0.
Pioggia	—

7 agosto 1910.

In Europa: pressione massima di 767 sul mar Bianco minima di 759 sul Baltico.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito di 1 mm. sulla Sardegna, salito altrove di circa 1 mm.: temperatura aumentata in Val Padana alquanto diminuita altrove; alcuni temporali sull'alto Veneto e lungo l'Appennino centrale.

Barometro: 761 sulle due isole, livellato intorno a 760 sul continente.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e ponente; cielo vario sull'Alta Italia con qualche temporale, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 agosto 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	mosso	24 5	17 4
Genova	coperto	legg. mosso	24 9	20 2
Spezia	1/2 coperto	calmo	26 8	17 4
Cuneo	1/4 coperto	—	26 1	14 6
Torino	1/2 coperto	—	24 5	15 7
Alessandria	1/4 coperto	—	28 2	15 7
Novara	1/2 coperto	—	27 8	15 2
Domodossola	1/4 coperto	—	26 9	10 5
Pavia	3/4 coperto	—	28 0	13 3
Milano	3/4 coperto	—	29 4	15 9
Como	coperto	—	26 0	17 0
Sondrio	3/4 coperto	—	25 9	13 8
Bergamo	3/4 coperto	—	21 4	13 2
Brescia	1/2 coperto	—	24 0	13 2
Cremona	3/4 coperto	—	28 2	15 7
Mantova	sereno	—	27 6	16 4
Verona	1/4 coperto	—	26 5	16 3
Belluno	1/2 coperto	—	19 6	11 2
Udine	piovoso	—	23 3	14 5
Treviso	1/2 coperto	—	24 9	15 8
Venezia	1/2 coperto	calmo	23 0	16 2
Padova	sereno	—	25 5	14 0
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	1/4 coperto	—	25 4	14 0
Parma	3/4 coperto	—	26 2	16 0
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	27 0	14 8
Modena	3/4 coperto	—	26 1	15 3
Ferrara	1/2 coperto	—	27 0	15 0
Bologna	3/4 coperto	—	25 4	16 5
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	26 0	16 2
Pesaro	sereno	calmo	24 7	14 2
Ancona	1/4 coperto	calmo	28 0	18 0
Urbino	sereno	—	23 8	11 4
Macerata	1/4 coperto	—	25 3	17 2
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/4 coperto	—	24 0	14 5
Camerino	1/4 coperto	—	23 0	14 0
Lucca	coperto	—	25 0	16 8
Pisa	sereno	—	25 2	14 0
Livorno	1/4 coperto	mosso	24 0	17 0
Firenze	coperto	—	27 0	15 8
Arezzo	1/4 coperto	—	26 1	13 2
Siena	sereno	—	25 0	14 6
Grosseto	sereno	—	27 0	13 6
Roma	sereno	—	28 0	16 0
Teramo	sereno	—	?	15 6
Chieti	sereno	—	24 8	17 7
Aquila	sereno	—	25 5	13 3
Agnone	sereno	—	23 0	12 1
Foggia	sereno	—	30 7	18 9
Bari	sereno	calmo	25 8	18 4
Lecce	1/4 coperto	—	28 6	19 0
Caserta	1/2 coperto	—	28 4	15 0
Napoli	sereno	calmo	24 7	15 0
Benevento	sereno	—	28 5	18 3
Avellino	sereno	—	25 3	15 2
Caggiano	sereno	—	22 6	10 0
Potenza	sereno	—	22 0	12 8
Cosenza	sereno	—	27 8	16 0
Tiriolo	sereno	—	25 4	14 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	26 0	20 5
Palermo	sereno	calmo	31 2	15 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 6	19 6
Caltanissetta	sereno	—	29 3	18 5
Messina	1/2 coperto	calmo	29 8	21 0
Catania	sereno	calmo	29 5	17 7
Siracusa	sereno	calmo	29 0	20 5
Cagliari	sereno	mosso	27 8	14 3
Sassari	sereno	—	23 0	14 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*